



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 24

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 20 luglio 2006

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	5
2 ^a - Giustizia	»	7
5 ^a - Bilancio	»	14
11 ^a - Lavoro	»	172
12 ^a - Igiene e sanità	»	174
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	176

Commissioni congiunte

6 ^a (Finanze e tesoro-Senato) e VI (Finanze-Camera) . .	Pag.	3
--	------	---

CONVOCAZIONI	Pag.	182
------------------------	------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-Ind-MA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

COMMISSIONI CONGIUNTE

6^a (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Giovedì 20 luglio 2006

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione del Senato

BENVENUTO

Intervengono il ministro dell'economia e delle finanze Padoa-Schioppa accompagnato dal consigliere De Ioanna, capo di gabinetto, e dal consigliere Alfonso, capo segreteria, nonché il vice ministro per lo stesso Dicastero Pinza.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BENVENUTO avverte che il Presidente del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori della seduta, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, anche attraverso l'attivazione della trasmissione radiofonica e di quella televisiva tramite il canale satellitare del Senato.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione, ringraziando il Ministro per aver accolto l'invito delle Commissioni congiunte a riferire sulle linee programmatiche del Dicastero dell'economia, preannunciando la disponibilità dello stesso ad affrontare in un'altra seduta le tematiche tributarie.

Il ministro PADOA-SCHIOPPA svolge un'ampia relazione sul tema oggetto della procedura informativa.

Dopo un breve intervento del deputato SALERNO (AN) sull'ordine dei lavori, cui replica il presidente BENVENUTO, seguono domande e richieste di chiarimento da parte del deputato LEO (AN), dei senatori BONADONNA (RC-SE) e COSTA (FI), dei deputati FINCATO (Ulivo), SALERNO (AN) e TOLOTTI (Ulivo), nonché dei senatori EUFEMI (UDC) e CURTO (AN).

Ai quesiti posti, risponde il ministro PADOA-SCHIOPPA.

Rivolgono indi domande anche il senatore D'AMICO (Ulivo), i deputati GALLETTI (UDC) e STRIZZOLO (Ulivo), nonché i senatori BARBOLINI (Ulivo) e FLUTTERO (AN).

Agli ulteriori quesiti replica il ministro PADOA-SCHIOPPA.

Il presidente BENVENUTO, come comunicato in apertura di seduta, rinvia il seguito dell'audizione in una data da definirsi d'intesa con il presidente Del Mese.

La seduta termina alle ore 16,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 20 luglio 2006

21^a Seduta*Presidenza del Presidente***BIANCO**

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Chiti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BIANCO comunica il programma dei lavori della Commissione per la prossima settimana.

Martedì 25 luglio, dopo le consuete riunioni della Sottocommissione per i pareri, alle 14,30, e dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, alle 14,45, la Commissione si riunirà in sede plenaria. Si svolgerà l'esame, in sede consultiva del disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, di proroga delle missioni internazionali all'estero, se assegnato in tempo utile. Potrà svolgersi, inoltre, l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 635 (ordinamento giudiziario). Infine sarà posta all'attenzione della Commissione la proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sui rapporti tra libertà d'informazione, sviluppo delle comunicazioni, tutela dei diritti della persona e sicurezza pubblica. In quella medesima seduta potrà essere discusso il programma dei lavori della Commissione per il periodo successivo alla pausa estiva, anche alla luce di quanto emerso nella riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Mercoledì 26 luglio, alle ore 14,30, potrà proseguire l'esame del citato disegno di legge n. 635 e sarà esaminata la proposta del senatore Vitali di svolgere un'indagine conoscitiva concernente le cause della mancata protezione del professor Marco Biagi.

Giovedì 27 luglio, alle ore 14,30, oltre alla trattazione di argomenti eventualmente non conclusi, proseguirà il dibattito sulle comunicazioni del ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, Linda Lanzillotta.

La Commissione prende atto.

Il senatore VIZZINI (*FI*), in considerazione della rilevanza che assume l'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale di cui all'articolo 119 della Costituzione ai fini di eventuali progetti di riforme istituzionali, chiede che si svolga quanto prima un'audizione su tale argomento del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il PRESIDENTE assicura che la proposta sarà presa in considerazione in sede di programmazione dei lavori.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BIANCO propone che la pubblicità dei lavori, per la procedura informativa che sta per iniziare, sia assicurata anche mediante trasmissione audiovisiva. Riguardo a tale speciale forma di pubblicità, informa la Commissione di aver acquisito preventivamente l'assenso del Presidente del Senato. Inoltre, della procedura informativa potrà essere redatto, in via sperimentale, il resoconto stenografico.

La Commissione consente e sono pertanto adottate le forme di pubblicità indicate dal Presidente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali sugli indirizzi programmatici del Governo in materia di riforme istituzionali

Prosegue il dibattito sulle comunicazioni del ministro Chiti, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Prendono la parola per svolgere considerazioni e per porre quesiti i senatori VILLONE (*Ulivo*), AMATI (*Ulivo*), SARO (*DC-Ind-MA*), MANZELLA (*Ulivo*), VITALI (*Ulivo*), GRASSI (*RC-SE*), FISICHELLA (*Ulivo*) e PISTORIO (*DC-Ind-MA*) e il presidente BIANCO.

Il ministro CHITI risponde ai quesiti posti nella seduta odierna e in quella del 12 luglio scorso.

I senatori STORACE (*AN*) e VILLONE (*Ulivo*) intervengono per rivolgere ulteriori domande, alle quali replica lo stesso ministro CHITI.

Il presidente BIANCO, infine, ringrazia il Ministro e lo congeda, dichiarando conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 17,20.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 20 luglio 2006

16^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maritati.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il prefetto Alessandro Panza, accompagnato dal dottor Vincenzo Nicoli, vice questore aggiunto.

La seduta inizia alle ore 10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SALVI comunica che ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto in via sperimentale il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche. Audizione di dirigenti della pubblica sicurezza

Il PRESIDENTE introduce i lavori ricordando il programma dell'indagine conoscitiva approvato dalla Commissione.

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il prefetto PANZA, capo della Polizia criminale, svolge un'articolata relazione, rispondendo poi a domande e considerazioni dei senatori CASSON (*Ulivo*), VALENTINO (*AN*), MANZIONE (*Ulivo*), CARUSO (*AN*), D'AMBROSIO (*Ulivo*) e del PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Alessandro Panza e il dottor Vincenzo Nicolì e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REFERENTE

(635) Sospensione dell'efficacia di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 18 luglio scorso.

Il presidente SALVI ricorda che tutti gli emendamenti sono già stati pubblicati nella seduta antimeridiana dell'11 luglio scorso. Ricorda altresì che nella scorsa seduta erano stati votati gli emendamenti all'articolo 1. Pone pertanto ai voti l'articolo nel testo emendato.

La Commissione approva.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore CARUSO (*AN*), nel rinunciare ad illustrare l'emendamento soppressivo 2.2, si sofferma sull'emendamento 2.4 rilevando come esso sia diretto a correggere quello che a suo parere fu un errore della legge delega le cui conseguenze sono aggravate dalla sospensione dell'efficacia di tre decreti legislativi proposta dal Governo, e vieppiù dal differimento del termine di sospensione operato con l'emendamento 1.162.

Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 150 del 2005, infatti, contiene una delega al Governo ad adottare decreti legislativi che abbiano la funzione di introdurre disposizioni di coordinamento, ove se ne manifesti la necessità dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega stessa.

È evidente però – al fine di evitare che le disposizioni di cui si riscontrano una difficoltà di applicazione restino prive di disposizioni integrative e di coordinamento per un tempo eccessivo – che sarebbe stato opportuno stabilire un termine di emanazione parametrato sulla data di entrata in vigore dei singoli decreti legislativi a cui le norme di coordinamento si riferiscono.

La legge delega ha invece previsto che le disposizioni di coordinamento venissero emanate entro un termine riferito alla data di entrata in

vigore dell'ultimo decreto legislativo, ciò che determina evidentemente un'incongrua dilatazione del periodo di incertezza normativa che può conseguire alla difficile applicazione di norme relative ai primi decreti legislativi emanati, periodo che si allunga a dismisura se si procrastina nel tempo l'acquisizione dell'efficacia di alcuni decreti.

Si associa il senatore CENTARO (*FI*).

Il sottosegretario MARITATI illustra l'emendamento 2.5, la cui approvazione è la conseguenza necessaria del rinvio del termine di sospensione dell'efficacia dei decreti legislativi nn. 106, 109 e 160 del 2006, conseguente all'approvazione dell'emendamento 1.162.

Essendo decaduto per assenza del relatore l'emendamento 2.1, è posto ai voti e respinto l'emendamento 2.2, identico all'emendamento 2.3, e sul quale il parere del RELATORE e del GOVERNO è contrario.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore CARUSO (*AN*), l'emendamento 2.4, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, non è accolto.

L'emendamento 2.5, posto ai voti, è accolto, ed è pertanto precluso l'emendamento 2.6.

L'articolo 2, posto ai voti nel testo emendato, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore CENTARO (*FI*) fa proprio l'emendamento 3.7 del senatore Pistorio e illustra l'emendamento soppressivo 3.1.

L'articolo 3 del disegno di legge costituisce una riprova che il provvedimento governativo reca una serie di cambiali pagate dal Governo a componenti della magistratura associata, ed in questo caso all'uscente Consiglio superiore della magistratura.

La norma di cui si propone la sospensione, infatti, aveva un'evidente finalità di moralizzazione, in quanto determinava l'impossibilità per i magistrati membri del Consiglio superiore della magistratura – fermo restando il loro diritto ad essere ricollocati in ruolo nella stessa posizione che avevano prima delle elezioni – di concorrere a incarichi direttivi o semidirettivi per i due anni successivi alla cessazione del mandato consiliare; tale norma intendeva impedire fenomeni come quello di un Presidente della terza sezione del Consiglio superiore, il quale ha omesso per ben due anni di mettere a concorso una posto di procuratore aggiunto che egli stesso è andato poi ad occupare rientrando in ruolo.

Nell'illustrare l'emendamento soppressivo 3.3, il senatore CARUSO (*AN*) si associa alle considerazioni del collega Centaro e osserva che,

nei prossimi due anni, le vicende della carriera dei magistrati che il prossimo 31 luglio scadranno dall'incarico di componenti del Consiglio superiore della magistratura, consentiranno di individuare i mandanti della norma in discussione.

In proposito egli ricorda che l'articolo 13 della legge n. 44 del 2002 è frutto di un emendamento da lui stesso presentato in Assemblea in quanto relatore sulla riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, ma che in realtà era stato preparato dal senatore Fassone, del Gruppo dei Democratici di Sinistra, e dal senatore Dalla Chiesa del Gruppo della Margherita. Anzi, nella sua prima versione, l'emendamento stabiliva che il divieto di concorrere a cariche direttive o semidirettive durasse cinque anni, anche se poi in Assemblea si è ritenuto che una sospensione del progresso nella carriera così lunga si sarebbe tradotta in una sorta di punizione nei confronti dei magistrati che avevano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura.

In realtà, con la legge n. 44 del 2002, si volevano raggiungere essenzialmente due risultati di carattere moralizzatore e cioè, con la riforma del sistema elettorale dell'organo di autogoverno della magistratura, una riduzione del peso delle correnti che non si è purtroppo verificata, ciò che ha determinato alla fine della scorsa legislatura la consapevolezza della necessità di rivedere la riforma, e la valorizzazione della dignità della funzione svolta dai magistrati che fanno parte del Consiglio superiore della magistratura attraverso quella norma che oggi il Governo propone di fatto di abrogare.

Il sottosegretario MARITATI nell'esprimere parere contrario sugli altri emendamenti presentati, illustra l'emendamento 3.5 che si ispira ad una logica coerente con quella degli altri emendamenti presentati dal Governo, quella di armonizzare tutte le date relative alla sospensione dell'efficacia dei decreti legislativi.

Il RELATORE si rimette alla Commissione sugli emendamenti all'articolo 3.

Intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento soppressivo, il senatore CARUSO (AN) sottolinea che l'articolo 3 non incide in alcun modo sulle norme oggetto dei decreti legislativi dei quali viene sospesa l'efficacia, e pertanto non è giustificata l'argomentazione che sorregge il parere contrario del Governo.

L'emendamento 3.1, di contenuto identico agli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, e sul quale il parere del GOVERNO è contrario mentre il RELATORE si rimette alla Commissione, posto ai voti non è accolto.

L'emendamento 3.5 del Governo, sul quale il PRESIDENTE si rimette alla Commissione, posto ai voti, è accolto.

Il senatore CENTARO (*FI*), nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 3.7, presentato dal senatore Pistorio e da lui fatto proprio, osserva che, qualora si volesse dar credito al Governo circa l'intento veramente sospensivo dell'articolo 3, tale norma determinerebbe una disparità di trattamento fra i magistrati che rientreranno in ruolo dal Consiglio superiore della magistratura il prossimo 31 luglio e quelli che cesseranno dalle consigliature successive.

L'emendamento, posto ai voti con il parere contrario del GOVERNO e sul quale il RELATORE si rimette alla Commissione, non è accolto.

È pertanto precluso l'emendamento 3.8.

L'articolo 3, nel testo emendato, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Senza discussione sono respinti gli identici emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, mentre decadono gli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.6.

Senza discussione sono poi respinti gli emendamenti 4.7 e 4.8.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Senza discussione sono respinti gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUL PROCESSO VERBALE

Il senatore CARUSO (*AN*) segnala che nel resoconto sommario della seduta pomeridiana di martedì 18 luglio scorso non sono state riportate le perplessità da lui manifestate, e alle quali solo successivamente si è associato il senatore Castelli, circa le improponibilità valutate dal Presidente della Commissione e successivamente confermate dal Presidente del Senato, con particolare riferimento all'esclusione degli emendamenti diretti a sottrarre alla sospensione dell'efficacia l'articolo 3 del decreto legislativo n. 106 del 2006.

Il presidente SALVI, nel dare assicurazione che i rilievi del senatore Caruso saranno verbalizzati, ribadisce che le motivazioni che sorreggono le sue valutazioni circa la proponibilità degli emendamenti e la successiva decisione del Presidente del Senato sono agli atti della Commissione.

La seduta termina alle ore 12,05.

17^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SALVI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Arcibaldo Miller, dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SALVI comunica che ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto in via sperimentale il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE**Indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche. Audizione di un dirigente del Ministero della giustizia**

Il PRESIDENTE introduce i lavori ricordando il programma dell'indagine conoscitiva approvato dalla Commissione.

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana odierna.

Il dottor Arcibaldo MILLER, ispettore generale del Ministero della giustizia, svolge un'articolata relazione rispondendo ad una serie di domande e considerazioni del PRESIDENTE, del senatore MANZIONE (*Ulivo*), del senatore BUCCICO (*AN*) e del senatore CASSON (*Ulivo*).

(Dalle ore 15,35 alle ore 15,45 i lavori della Commissione proseguono in seduta segreta).

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Miller e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,50.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 20 luglio 2006

16^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente***MORANDO**

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sartor e per lo sviluppo economico Giaretta.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente MORANDO, in considerazione dell'esigenza di concludere nel corso della giornata odierna l'esame del decreto-legge in esame, per poi procedere alla trattazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, propone di dedicare le sedute già convocate per la giornata di oggi all'esame del disegno di legge n. 741, rinviando alla seduta antimeridiana di domani l'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il presidente MORANDO ricorda che nella precedente seduta erano stati votati gli emendamenti sino all'articolo 7 (pubblicati in allegato al resoconto di quella stessa seduta), ad eccezione dell'emendamento 7.10, erroneamente attribuito all'articolo 7 seppur volto alla modifica dell'articolo 8 del testo del decreto-legge e, pertanto, rinumerato come 8.16-bis. Avverte pertanto che si riprenderà dall'esame degli emendamenti relativi

all'articolo 8, ricordando come l'illustrazione dei predetti si sia già svolta. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri su tali emendamenti.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative presentate all'articolo 8, ad eccezione degli emendamenti 8.15, 8.16-*bis*, (già 7.10) nonché 8.1000, 8.2000 (di cui raccomanda l'approvazione). Con specifico riferimento all'emendamento 8.9 invita la presentatrice, data la complessità della materia cui la proposta emendativa si riferisce, a ritirarlo, presentando un ordine del giorno sulla stessa questione, sul quale preannuncia un parere favorevole. Invita altresì i presentatori al ritiro degli emendamenti 8.18 e 8.19.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) ritira l'emendamento 8.3.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) ritira gli emendamenti 8.8, 8.10, 8.0.1 e 8.0.2.

La senatrice RUBINATO(*Aut*), firmatrice dell'emendamento 8.9, lo ritira, trasformandolo nell'ordine del giorno 0/741/12/5^a, accolto, previo parere favorevole del relatore, dal Governo. Ritira inoltre l'emendamento 8.11.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) ritira l'emendamento 8.14.

Intervenendo a sua volta per l'espressione del parere, il sottosegretario GIARETTA dichiara di conformarsi al giudizio del relatore, raccomandando in particolare l'approvazione degli emendamenti 8.1000 e 8.2000 del Governo.

In relazione agli emendamenti 8.15 e 8.16 di identico contenuto, osserva come il tenore della proposta consenta di configurarli come subemendamenti all'emendamento 8.2000. In relazione agli emendamenti 8.18 e 8.19 rileva come il ritiro sia richiesto da ragioni legate alla complessità della questione assicurativa la quale non ha trovato nel codice del 2005 adeguata soluzione.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) ritira l'emendamento 8.19, traducendolo nell'ordine del giorno 0/741/14/5^a, che, ricevuto il parere favorevole del relatore, è accolto dal Governo.

I presentatori trasformano gli emendamenti identici 8.15 e 8.16-*bis* nel subemendamento 8.2000/1 all'emendamento 8.2000.

Si passa quindi alle votazioni.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 8.1 a 8.1000/1, mentre viene approvato l'emendamento 8.1000 del Governo. Vengono poi respinti gli emendamenti 8.12 e 8.13, posti congiuntamente ai voti, in quanto identici.

Con separate votazioni, la Commissione approva il subemendamento 8.2000/1 nonché, essendo assorbita la proposta 8.16, l'emendamento 8.2000 del Governo.

Il senatore BALDASSARRI (*AN*) interviene in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 8.17 osservando come il testo dell'articolo 8 finisca per violare i diritti dei consumatori; infatti la polizza assicurativa dovrebbe prevedere unicamente il diritto dell'assicurato al risarcimento del danno, e non certo l'obbligo in capo al soggetto danneggiato di procedere alla riparazione del veicolo.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*), preannunciando il proprio voto contrario agli emendamenti 8.17 e 8.18 (di identico contenuto), sottolinea come l'intervento governativo in materia sia stato reso necessario dalle numerose incertezze seguite all'approvazione da parte del Governo di centro-destra del codice delle assicurazioni. Sottolinea comunque la rilevanza della questione, invitando il Governo ad una più accurata riflessione in merito.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 8.17 e 8.18 risultano respinti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 9.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) si dichiara contrario al complesso delle proposte emendative presentate all'articolo 9, ad eccezione degli emendamenti 9.2 e 9.4, rimettendosi, su quest'ultimo, al Governo.

Interviene quindi il sottosegretario GIARETTA, il quale si associa al parere del relatore. Per quel che concerne l'emendamento 9.4, si dichiara contrario, invitando il proponente a trasformarlo in un ordine del giorno.

Propone, in alternativa, di aggiungere, all'articolo 9, comma 2-*quinquies*, l'espressione: «e gestori del servizio di telefonia». Presenta quindi l'emendamento 9.4-*bis*.

Prende la parola il senatore BALDASSARRI (*AN*), sottolineando l'inutilità della nuova proposta emendativa del Governo, la quale costituirebbe unicamente la ratifica di prassi già invalse nell'attività del Ministero delle politiche agricole.

Il senatore FERRARA (*FI*) interviene dichiarandosi non contrario alla proposta emendativa del Governo, pur non intendendo trasformare l'emendamento 9.4 in un ordine del giorno.

Si passa indi alle votazioni.

La Commissione respinge l'emendamento 9.1. Accoglie l'emendamento 9.2 e respinge gli emendamenti 9.3, 9.4 e 9.5.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori FERRARA (*FI*) e BALDASSARRI (*AN*) e di voto favorevole del senatore CICCANTI(*UDC*), posto ai voti, è approvato l'emendamento 9.4-*bis*.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 10.

Interviene il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) dichiarandosi contrario al complesso di proposte emendative presentate, ad eccezione dell'emendamento 10.1000, sul quale si dichiara favorevole. Invita inoltre i proponenti a ritirare l'emendamento 10.0.2 e a trasformarlo in un ordine del giorno.

Aderendo all'invito del relatore, il senatore ALBONETTI (*RC-SE*) trasforma l'emendamento 10.0.2 nell'ordine del giorno 0/741/13/5^a.

I senatori FORTE (*UDC*) e CICCANTI (*UDC*) sottoscrivono l'ordine del giorno, che viene accolto dal Governo.

Interviene quindi il sottosegretario GIARETTA, associandosi ai rilievi del relatore e osservando come, con l'emendamento 10.1000, il Governo abbia inteso disporre una modifica complessiva dell'articolo 10 del decreto-legge in conversione. Tale proposta emendativa ha tentato di tener conto dei rilievi critici emersi nel corso della discussione generale.

Il senatore VEGAS (*FI*) interviene sottolineando l'assoluta inutilità del comma 4 dell'emendamento 10.1000, nella parte in cui prevede che le variazioni dei tassi di interesse sia attivi che passivi abbiano luogo senza pregiudizio per la clientela.

Il senatore BALDASSARRI (*AN*) si associa ai rilievi del collega Vegas, osservando come l'inciso di cui al comma 4 dell'emendamento governativo non garantisca di per sé la tutela dei consumatori.

Interviene il senatore LEGNINI (*Ulivo*) manifestando il proprio apprezzamento per l'emendamento governativo, nel quale l'Esecutivo ha tentato di recepire i rilievi e le osservazioni emerse nel corso della discussione generale. In particolare il comma 4 consente di evitare che l'automatismo fra l'aumento dei tassi attivi e la diminuzione dei tassi passivi pe-

nalizzi oltremodo i consumatori. Il comma 5 consente poi di evitare le inutili vessazioni cui è sottoposto l'utente al momento della chiusura del proprio conto corrente bancario. Dichiaro inoltre di ritirare gli emendamenti a sua firma, relativi all'articolo 10.

Il senatore AZZOLLINI (*FI*) si dichiara non contrario alla proposta emendativa del Governo qualora l'emendamento 10.10 venga considerato subemendamento all'emendamento 10.1000.

Il senatore ALBONETTI (*RC-SE*) propone la sostituzione della rubrica di cui all'articolo 10, nel testo proposto dal Governo, con la formula «Proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali».

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) aggiunge la firma all'emendamento 10.10.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno l'accantonamento dell'emendamento 10.10 per consentire al Governo di verificare la possibilità di considerarlo un subemendamento all'emendamento 10.10. Osserva al riguardo che l'eventuale approvazione del suddetto emendamento 10.10 determinerebbe la preclusione di tutti gli altri emendamenti relativi all'articolo 10. Propone quindi l'accantonamento delle proposte emendative relative all'articolo 10.

La Commissione conviene.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 11.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) si dichiara contrario al complesso delle proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento 11.6.

Interviene quindi il sottosegretario GIARETTA, conformandosi al parere reso dal relatore.

Si passa quindi alle votazioni.

In sede di dichiarazione di voto interviene il senatore POLLEDRI (*LNP*), preannunciando il proprio voto favorevole all'emendamento 11.1. A ben vedere, l'articolo 11, così come formulato nel testo del decreto-legge in conversione, determina un'evidente violazione del principio di libera concorrenza, penalizzando il consumatore. Per tale ragione ribadisce l'opportunità di procedere alla soppressione della disposizione in oggetto.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 11.1 a 11.5.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 11.6.

La Commissione respinge infine gli emendamenti 11.6-*bis*, 11.7 e 11.8.

Il Presidente MORANDO propone alla Commissione di tornare ad esaminare le proposte emendative relative all'articolo 2, precedentemente accantonate in materia di ordini professionali.

Il senatore LUSI (*Ulivo*) insiste sull'opportunità di rinviare la trattazione degli emendamenti all'articolo 2 successivamente all'esame di quelli all'articolo 15.

Il PRESIDENTE accoglie la proposta, sottolineando tuttavia la necessità di affrontare la questione relativa agli ordini professionali nella seduta in corso. Dà quindi la parola al relatore per consentirgli di esprimere il proprio parere sugli emendamenti all'articolo 12.

Il RELATORE si dichiara contrario a tutte le proposte emendative ad eccezione dell'emendamento 12.3, per il quale si rimette al parere del Governo, e del 12.6, che invita il presentatore a ritirare, trasformandolo in un ordine del giorno.

Sono ritirati gli emendamenti 12.1 e 12.4, rispettivamente dal senatore ALBONETTI (*RC-SE*) e dal senatore POLLEDRI (*LNP*).

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) ritira l'emendamento 12.6 trasformandolo in un ordine del giorno che è accolto dal Governo, dopo che il relatore ha espresso parere favorevole su di esso.

Il senatore FERRARA (*FI*) interviene dichiarandosi disponibile a ritirare l'emendamento 12.3 a condizione che nel testo dell'articolo 12 sia comunque inserito un esplicito inciso, idoneo ad assicurare la tutela della *privacy* degli utenti.

Il sottosegretario GIARETTA accoglie i rilievi del senatore Ferrara, formulando l'emendamento 12.3-*bis*, che aggiunge al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 12 l'espressione «, nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza nel trattamento dei dati personali.».

Il senatore FERRARA (*FI*) ritira conseguentemente l'emendamento 12.3.

Si passa quindi alle votazioni.

La Commissione respinge l'emendamento 12.2. Con il parere favorevole del RELATORE è approvato l'emendamento governativo 12.3-*bis*.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 12.5.

Si passa quindi agli emendamenti relativi all'articolo 13.

Il PRESIDENTE interviene ricordando come il Governo abbia recepito i rilievi emersi nel corso delle audizioni e della discussione generale presentando l'emendamento 13.1000; in seguito, il relatore ha poi presentato tre ulteriori emendamenti: 13.100A, 13.200A e 13.1000/3.

Invita quindi il relatore ad illustrare gli emendamenti da ultimo citati.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) osserva come l'emendamento 13.100A intervenga sul comma 1 dell'articolo 13, estendendo l'ambito di applicazione della norma anche alle amministrazioni statali oltre a quelle regionali e locali. L'emendamento prevede inoltre l'esclusione dei servizi pubblici locali dai divieti di cui al comma 1 dell'articolo 13. Il secondo emendamento invece dispone l'allungamento del periodo transitorio, entro il quale le società di cui al comma 1 sono tenute a cessare le attività non consentite. Infine l'ultima proposta emendativa, oltre a prevedere la soppressione della lettera *a*), dispone la sostituzione, alla lettera *e*) dell'emendamento 13.1000, della parola «bandite» con la parola «perfezionate».

Interviene quindi il senatore CICCANTI (*UDC*) ringraziando il relatore del tentativo di sintesi politica realizzato nella presentazione degli emendamenti su illustrati. Sottolinea comunque come la norma, così come emendata, rischi, di fatto, di pregiudicare le società svolgenti attività non di servizio pubblico locale, ma a capitale privato.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) si dichiara favorevole agli emendamenti proposti dal relatore e dal Governo. Sottolinea comunque l'inopportunità dell'estensione della norma anche alle amministrazioni statali, stante la difficoltà oggettiva di comprendere *ex ante* l'effettiva portata della disposizione stessa. Dichiarò altresì di ritirare gli emendamenti 13.16 e 13.23, nonché il subemendamento 13.1000/1. Fa infine propri gli emendamenti 13.13, 13.14 e 13.15, che ritira.

Interviene quindi il senatore ENRIQUES (*Ulivo*) il quale sottoscrive l'emendamento 13.12, ritenendo necessario l'inserimento all'articolo 13, comma 1, dopo la parola «costituite», anche del termine «partecipate». Dichiarò di ritirare gli emendamenti 13.2, 13.18 e 13.31.

Il senatore LUSI (*Ulivo*) ritira gli emendamenti 13.1 e 13.7.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) interviene osservando come l'emendamento 13.100A, nella parte in cui prevede l'estensione anche alle amministrazioni statali rischia di dar luogo ad ulteriori dubbi interpretativi. Ribadisce inoltre l'opportunità di approvare una modifica, conformemente all'emendamento 13.10, tale da circoscrivere l'ambito soggettivo della norma.

Interviene quindi il senatore BALDASSARRI (AN) sottolineando come le proposte emendative presentate dal relatore non contribuiscano alla risoluzione dei dubbi interpretativi derivanti dalla norma. Si associa ai rilievi del senatore Polledri in relazione all'estensione della norma anche alle amministrazioni statali. Auspica inoltre la previsione di una più esplicita indicazione delle caratteristiche proprie delle società interessate dalla norma.

Prende la parola il senatore FERRARA (FI), il quale condivide la finalità delle proposte emendative presentate dal relatore, osservando che, in attesa di una riforma del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono da salvaguardare situazioni di esternalizzazione nelle realtà pubbliche locali. Le modifiche proposte dal relatore non sembrano, a suo avviso, produrre, tuttavia, miglioramenti significativi, in quanto mancano riferimenti concreti al suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il senatore TECCE (RC-SE) accoglie con estremo favore le proposte del relatore e del Governo, dichiarando altresì di ritirare l'emendamento 13.4 di cui è primo firmatario. Condivide tuttavia le perplessità del senatore Legnini in merito alla introduzione della parola «statali» al comma 1 dell'articolo 13, come risultante dall'emendamento 13.100A del relatore.

Interviene il senatore MORGANDO (Ulivo) il quale, nell'esprimere apprezzamento per i miglioramenti apportati dalle proposte del relatore, auspica che dalle considerazioni emerse nel dibattito possa aprirsi un confronto costruttivo con il Governo sull'eventuale disegno di legge di delega in materia di riforma dei servizi pubblici locali.

Il senatore AUGELLO (AN) giudica inopportuno un intervento drastico nel settore dei servizi pubblici locali, rimarcando la necessità di una disciplina graduale ed equilibrata.

La senatrice RUBINATO (Aut) concorda con l'impostazione del relatore, osservando che essa comporterebbe, ove approvata, l'assorbimento di numerosi emendamenti. In conformità alle osservazioni del senatore Enriques, ribadisce la validità dell'emendamento 13.12, in quanto va a completare l'emendamento 13.100A del relatore. Chiede inoltre di conoscere l'orientamento del relatore e del Governo sugli emendamenti 13.24 e 13.27, dichiarando di ritirare tutti gli altri emendamenti a sua firma, nonché, dopo averlo fatto proprio, l'emendamento 13.25.

A conclusione del dibattito, il PRESIDENTE evidenzia l'esistenza di due tesi contrastanti, volte da un lato a giudicare l'articolo 13 poco incisivo nell'ottica della liberalizzazione e dall'altro a ridurre ulteriormente l'ambito di applicazione della norma. Alla luce delle considerazioni emerse, sottolinea altresì che l'aggiunta della parola «statali» contenuta nell'emendamento 13.100A potrebbe essere esposta ad applicazioni con-

troverse, suscettibili di causare non pochi equivoci. Precisa, inoltre, che ove fossero accolti gli emendamenti del relatore, sarebbe opportuno approvare anche la proposta dei senatori Enriques e Rubinato, per esigenze di coordinamento formale del testo.

Tenendo conto delle osservazioni svolte, il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) concorda sugli equivoci derivanti dalla formulazione del suo emendamento 13.100A; riformula pertanto l'emendamento sopprimendo la parola «statali» (testo 2). Quanto all'emendamento 13.12 invita i proponenti ad eliminare le parole «o successivamente allo scopo». Trasforma altresì la sua seconda proposta emendativa (13.200A) in subemendamento (13.1000/3) all'emendamento 13.1000 del Governo.

Interviene brevemente il senatore BALDASSARRI (*AN*) invitando il relatore ed il Governo a considerare la proposta volta a escludere i patti di sindacato.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 13.3, 13.5, 13.6, 13.8, 13.9, 13.10, 13.21, 13.22, 13.26, 13.30, 13.33-*bis*, 13.34 e 13.0.3. Si rimette al Governo per quanto riguarda gli emendamenti 13.27, 13.37 e 13.38. Invita al ritiro degli emendamenti 13.24, 13.35 e 13.0.2.

Il sottosegretario GIARETTA, nel ringraziare la Commissione per il lavoro svolto al fine di migliorare il testo della norma, concorda sugli emendamenti presentati dal relatore e si associa al parere reso da quest'ultimo. Per quanto riguarda l'emendamento 13.27, si esprime in senso favorevole, mentre ritiene superflui gli emendamenti 13.37 e 13.38, manifestando pertanto parere contrario. Ammette, infine, che la questione sollevata dal senatore Baldassarri renda necessaria una ulteriore proposta emendativa da parte del Governo.

Il PRESIDENTE precisa che potrà essere presentato in seguito un nuovo emendamento all'articolo 13, atteso che in questa sede non si procede alla votazione del testo dell'articolo come riformulato in seguito alla approvazione di emendamenti.

Si passa alle votazioni.

Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 13.3, 13.5, 13.6, 13.8 e 13.9. Sull'emendamento 13.10, interviene per dichiarazione di voto il senatore POLLEDRI (*LNP*), il quale pone l'attenzione sull'eccessiva penalizzazione a carico dei privati che deriverebbe dall'attuale formulazione dell'articolo 13 del decreto-legge in conversione, auspicando perciò l'accoglimento del suo emendamento volto a limitare la quota di capitale pubblico nelle società che producono beni e servizi strumentali all'attività degli enti locali.

La Commissione respinge l'emendamento 13.10.

L'emendamento 13.12 (testo 2), come riformulato dai proponenti in adesione all'invito del relatore, con il parere favorevole del relatore e del Governo, viene posto ai voti ed approvato.

Con distinte votazioni, vengono approvati gli emendamenti del relatore 13.100A (testo 2), nonché i subemendamenti 13.1000/2 e 13.1000/3 all'emendamento governativo.

In seguito, viene approvato l'emendamento 13.1000 del Governo, subemendato in base alle proposte del relatore.

Dopo una breve precisazione del senatore DIVINA (*LNP*) e dichiarazione di voto contraria del senatore POLLEDRI (*LNP*), vengono posti ai voti gli emendamenti 13.21 e 13.22, che risultano respinti. Non è inoltre accolto l'emendamento 13.26, dopo che la senatrice RUBINATO(*Aut*), aderendo all'invito del relatore, ha ritirato l'emendamento 13.24. Col parere favorevole del Governo vengono accolti gli emendamenti 13.27 e 13.29. La Commissione respinge invece l'emendamento 13.30. Gli emendamenti 13.33 e 13.36 vengono ritirati.

La Commissione respinge gli emendamenti 13.33-*bis* e 13.34.

Sull'emendamento 13.35 il Governo invita a trasformarlo in ordine del giorno. La proposta è accettata dal firmatario, senatore LUSI (*Ulivo*); pertanto l'ordine del giorno 0/741/19/5^a risulta accolto con il consenso del Relatore, dal Governo.

Sono respinti gli emendamenti 13.37 e 13.38.

Gli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2, previo assenso dei proponenti, si intendono modificativi dell'articolo 34, e verranno pertanto esaminati in seguito. Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 13.0.3, a cui aggiungono la propria firma i senatori DIVINA (*LNP*) e POLLEDRI (*LNP*), il senatore FERRARA (*FI*) invita il Governo a considerare che la sua proposta emendativa è finalizzata a favorire la liberalizzazione, in linea con gli scopi dell'articolo 13.

Prende la parola il senatore BALDASSARRI (*AN*), per sottolineare che il processo di liberalizzazione dovrebbe interessare anche altre nicchie di privilegio, rappresentate ad esempio dai sindacati e dai patronati. Deplora infatti che in tale settore non sia intervenuta l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, atteso che spesso i cittadini subiscono gli effetti negativi di tale situazione di monopolio sostanziale.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) si dichiara favorevole all'emendamento in esame che contribuisce a limitare i condizionamenti e le vessazioni an-

che impliciti che derivano dal monopolio di fatto svolto dai patronati e dai sindacati.

Viene quindi posto in votazione l'articolo 13.0.3, che risulta respinto.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Baldassarri – sulla quale il Governo si era riservato di valutare la possibilità di presentare un nuovo emendamento – il sottosegretario GIARETTA sottolinea la difficoltà di valutare l'impatto reale che potrebbe avere una norma abolitrice dei patti di sindacato, auspicando pertanto che tale problematica possa essere affrontata in un momento successivo.

Si riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, precedentemente accantonati.

Il sottosegretario GIARETTA suggerisce di convertire l'emendamento 10.10 in due subemendamenti all'emendamento 10.1000 del Governo. In particolare, propone di aggiungere al primo periodo del capoverso 1, dopo le parole «giustificato motivo», l'espressione «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, comma secondo, del codice civile» e di sostituire al capoverso 2 le parole: «immediatamente comprensibili» con la dicitura: «contenenti in modo evidenziato: proposta di modifica unilaterale nel contratto».

Il senatore AZZOLLINI (FI), nell'accogliere la suddetta proposta governativa, trasforma l'emendamento 10.10, in un unico subemendamento (10.1000/2) all'emendamento del Governo.

Viene respinto il subemendamento 10.1000/1.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene messo ai voti il subemendamento 10.1000/2, che risulta accolto, e successivamente l'emendamento 10.1000 come modificato, che viene approvato.

Il PRESIDENTE ribadisce quindi che s'intendono preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 10, in quanto l'emendamento governativo testé approvato era interamente sostitutivo dell'articolo 10 del disegno di legge.

Il presidente MORANDO dà dunque la parola al relatore per l'espressione del parere sugli emendamenti relativi all'articolo 14.

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.4, 14.8, nonché 14.1000 e 14.2000 del Governo, rimettendosi al parere del Governo sull'emendamento 14.5. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il PRESIDENTE dà dunque la parola al rappresentante del Governo per la formulazione del proprio parere.

Il sottosegretario GIARETTA formula parere contrario sull'emendamento 14.5, per il quale il relatore si era rimesso al parere del Governo. Propone poi di aggiungere alla parte finale dell'emendamento 14.1000 che diviene 14.1000 (testo 2), dopo le parole: «ovvero ridotta», l'espressione: «nelle fattispecie previste dal diritto comunitario», ciò al fine di chiarire l'ambito applicativo della norma. Su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti esprime parere conforme a quello del relatore.

Dopo una richiesta di precisazione da parte del senatore LUSI (*Ulivo*) in ordine all'intervento modificativo operato dal Governo sull'emendamento 14.1000, prende la parola il senatore BUCCICO (*AN*) per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 14.1, rilevando la pericolosità delle modalità applicative previste dall'articolo 14, che violano i principi di legalità, i diritti di difesa e di libertà d'impresa. Riferendosi poi all'emendamento 14.6, a favore del quale voterà, sottolinea inoltre che la previsione di ampi poteri in capo alle autorità di vigilanza per l'adozione di misure cautelari risulta priva di controlli e non consente il ricorso avverso le misure cautelari medesime, delineando dunque poteri dal contenuto generico e pervasivo.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) sottolinea, al riguardo, il *vulnus* al diritto integrato dall'articolo 14, anche alla luce dell'inversione dell'onere della prova profilato dalla disposizione. Evidenzia altresì i rischiosi effetti sul mercato finanziario e l'esposizione dei risparmiatori alle possibili conseguenze connesse alla mera apertura di istruttorie da parte delle *Autorities*, mentre il mercato comunitario sollecita processi di aggregazione tra imprese spesso in contrasto con gli orientamenti espressi dalle autorità di vigilanza. E' dunque necessaria una riforma organica della materia risultando invece controproducente l'adozione di provvedimenti frammentari. Per tali motivi, ritiene necessario un ripensamento della norma, che tenga conto dei rischi richiamati.

Il senatore VEGAS (*FI*) evidenzia che l'articolo 14 procede ad un potenziamento non già delle strutture dell'Autorità *antitrust*, ma dei poteri operativi della medesima, conferendo ad essa la facoltà di adottare provvedimenti sommari in via cautelare, di natura particolarmente afflittiva. Richiede dunque un'attenta riflessione su come tale accentuazione di potere possa coordinarsi con i poteri della Consob ed evidenzia i possibili rischi in ordine agli effetti degli accresciuti poteri sanzionatori sugli azionisti delle società interessate, effetti che potrebbero prodursi a prescindere dal compiuto accertamento delle effettive responsabilità delle imprese. Evidenziando, dunque, la necessità di maggiore cautela in materia, esprime il proprio avviso favorevole all'emendamento soppressivo.

Il senatore BALDASSARRI (AN) propone una più attenta riflessione sul punto e si esprime a favore dell'approvazione dell'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 14, ovvero, in subordine, dell'approvazione dell'emendamento 14.6. Pur riconoscendo l'esigenza di poteri sanzionatori ai fini di una effettività delle funzioni di controllo svolte dalle autorità, evidenzia i rischi in termini di aggio e *insider trading*, richiamando quanto già verificatosi nei giorni scorsi nel mercato di borsa relativamente ai fondi immobiliari, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame in materia di IVA sugli immobili. Richiamando le pregresse problematiche emerse nella vicenda ENEL-EDF, chiede una maggiore riflessione da parte del Governo su tali tematiche ribadendo la propria posizione a favore della soppressione dell'articolo 14 ovvero, in subordine, dell'approvazione dell'emendamento 14.6, che interverrebbe a chiarire i diritti di difesa delle imprese eventualmente interessate da provvedimenti sanzionatori.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) ritiene meritevoli della massima considerazione le osservazioni formulate ma, richiamandosi in particolare ai rilievi del senatore Buccico, evidenzia che la norma risponde ad esigenze di rafforzamento dei poteri delle autorità di vigilanza che, in un'ottica di liberalizzazione e di incentivo alla concorrenza, non possono che essere condivise. Pur concordando con la necessità di una riflessione più articolata ed organica sulla materia, sottolinea l'assenza di profili di rischio in ordine ai diritti di difesa e di libertà d'impresa, atteso che la norma non preclude un'interlocuzione dell'impresa soggetto passivo della misura cautelare, ovvero la possibilità di ricorrere avverso la misura medesima. Conclude, quindi, pronunciandosi per il rigetto degli emendamenti soppressivi.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 14.1 e 14.2, entrambi soppressivi dell'articolo 14, ed è successivamente respinto l'emendamento 14.3, al quale ha aggiunto la propria firma il senatore POLLEDRI (*LNP*). Risulta successivamente approvato l'emendamento 14.4. Risulta poi respinto l'emendamento 14.5

In merito all'emendamento 14.6, interviene il sottosegretario GIARETTA, che evidenzia come nell'attuale formulazione della norma le misure cautelari risultano rinnovabili, per cui appare opportuno chiarire che tali misure potranno avere effetto per un tempo determinato e che risulta necessaria l'attivazione di una istruttoria; propone dunque di accettare parte dell'emendamento 14.6 laddove fa riferimento alla impossibilità di rinnovo o proroga delle misure.

Interpellato dal PRESIDENTE, il senatore BALDASSARRI (AN) dichiara di voler mantenere l'attuale formulazione dell'emendamento 14.6, non accettando la proposta modificativa prospettata dal rappresentante del Governo. Posto quindi ai voti l'emendamento 14.6 nel testo originario,

sul quale è stato espresso il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento risulta respinto.

Viene quindi formulato dal rappresentante del Governo l'emendamento 14.6-*bis* che sostituisce nel testo dell'articolo 14, del capoverso 14-*bis*, comma 2, del decreto-legge in esame le parole «possono essere rinnovate» con quelle «non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate», su cui esprime parere favorevole il RELATORE. Posto ai voti l'emendamento risulta approvato, con l'astensione dei rappresentanti dell'opposizione.

In relazione all'emendamento 14.7, il senatore POLLEDRI (*LNP*) formula osservazioni critiche sulle previsioni del decreto-legge, che attribuiscono alle autorità di vigilanza il potere di infliggere misure di entità eccessivamente onerosa.

Il senatore BALDASSARRI (*AN*) evidenzia al riguardo che l'importo del 3 per cento del fatturato previsto dall'articolo 14 del decreto-legge implica una decurtazione pari al 40- 60 per cento dell'utile netto delle aziende interessate, con una notevole incidenza sul fatturato, per cui risulterebbe opportuno quanto meno ancorare tale apparato sanzionatorio alla conclusione di una completa istruttoria da parte dell'autorità di vigilanza.

Posto ai voti, l'emendamento 14.7 risulta respinto.

Posti ai voti risultano poi respinti i subemendamenti 14.1000/1, 14.1000/2 e 14.1000/3, mentre l'emendamento 14.1000 risulta approvato nella versione parzialmente modificata proposta dal Governo (testo 2) che specifica l'ambito applicativo della norma alle fattispecie previste dal diritto comunitario.

Risulta poi approvato l'emendamento 14.8.

Aderendo ad una richiesta del senatore AZZOLLINI (*FI*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 14.2000.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 15, con la precisazione da parte del PRESIDENTE che la formulazione della norma risulta non conforme al titolo della medesima, atteso che il riferimento nella normativa che viene ad essere modificata non è riferita al solo servizio idrico integrato. Evidenziando dunque la proposta di riformulazione correttiva in tal senso presentata dal senatore Baldassari, con l'emendamento 15.3, chiede al relatore l'espressione del proprio parere in ordine all'accoglimento della suddetta proposta correttiva.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*), richiamando la previsione del tema dei servizi idrici integrati nell'ambito del programma dell'U-

nione, riconosce che la formulazione letterale dell'articolo 15 potrebbe evocare dubbi interpretativi e si esprime dunque in senso favorevole all'approvazione dell'emendamento 15.3, in quanto migliorativo del testo, che ne risulta corretto in termini di coerenza tra disposizione e suo titolo.

Dopo taluni ulteriori chiarimenti forniti sul piano tecnico dal PRESIDENTE ai senatori ALBONETTI (*RC-SE*) e TECCE (*RC-SE*) con riferimento alle date indicate dall'emendamento 15.3, il Presidente dà la parola al relatore per l'espressione del parere sugli emendamenti all'articolo 15.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.2 e 15.3 e contrario sui restanti emendamenti.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 15.1; sono approvati gli emendamenti 15.2 e 15.3. E' quindi respinto l'emendamento 15.0.1, mentre gli emendamenti 15.0.2 e 15.0.3 sono spostati all'articolo 18, con l'assenso dei proponenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

17^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Sartor e Grandi e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giaretta.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente MORANDO, dopo aver ricordato che la Commissione aveva convenuto di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2, sul quale erano già stati acquisiti i pareri del relatore e del Governo, anche al fine di consentire al relatore di disporre del tempo necessario per la predisposizione di ulteriori proposte che tenessero conto dei suggerimenti di tutte le parti politiche, informa che il relatore Ripamonti ha testé presentato due emendamenti all'articolo 2, nonché subemendamenti all'emendamento 2.2000 del Governo.

In considerazione della necessità di snellire quanto più possibile lo svolgimento dell'*iter* procedurale, auspica il ritiro di un congruo numero di emendamenti da parte dei Gruppi di maggioranza.

Il senatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) illustra gli emendamenti 2.36-*bis* e 2.36-*ter*, nonché i subemendamenti 2.2000/2 e 2.2000/3 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), testé presentati, volti ad ottenere un equilibrato contemperamento tra la necessità di accogliere il maggior numero possibile di suggerimenti emersi nel corso dell'esame, e quella di non stravolgere l'impianto complessivo del decreto-legge.

Nel rilevare come tali proposte tengano altresì conto del parere espresso dalla Commissione Giustizia, si sofferma quindi analiticamente sul loro contenuto, auspicandone l'accoglimento.

Il senatore BUCCICO (*AN*), pur prendendo atto dell'intenzione del relatore di apportare alcuni lievi miglioramenti al testo del decreto-legge, ritiene tuttavia deludenti le proposte emendative presentate, in quanto si limitano ad alcune correzioni letterali, senza tuttavia modificare l'impostazione del provvedimento nel suo complesso, a suo avviso non condivisibile.

Nel soffermarsi puntualmente sulle singole proposte emendative, ritiene insufficiente la precisazione che i subemendamenti del relatore introducono alle disposizioni all'esame, pur osservando che il richiamo alla trasparenza e veridicità dei messaggi va nel senso di una complessiva moralizzazione nell'utilizzo della comunicazione.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.36-*bis*, che ritiene assolutamente inadeguato, in quanto prevede la reintroduzione delle tariffe unicamente in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio. In particolare, nel ricordare come le tariffe assolvano ad una pluralità di funzioni, ritiene assolutamente necessario tener conto del ruolo imprescindibile delle cosiddette tariffe fisse. In ogni caso – prosegue l'oratore – sarebbe stato preferibile provvedere ad una modifica dei sistemi tariffari, dopo un'attenta revisione della disciplina nella professione legale nel suo complesso.

Ritiene altresì gravemente inadeguate le disposizioni relative alla possibilità di costituire associazioni tra professionisti, con particolare riguardo alle modalità applicative delle disposizioni sulla responsabilità personale, che potrebbero determinare gravi incertezze nell'ipotesi in cui parti del rapporto siano anche le società di capitali. Lamenta altresì l'indetermi-

natezza delle disposizioni del decreto-legge in ordine al requisito dell'esclusività dell'oggetto sociale.

Nel soffermarsi poi sulle vicende storiche che hanno interessato la disciplina del patto di quota lite nell'ordinamento italiano, esprime preoccupazione per le innovazioni introdotte nel decreto-legge che determineranno, a suo avviso, una pregiudizievole corsa al ribasso, a scapito della qualità del servizio e degli interessi dei consumatori. Manifesta inoltre perplessità con riguardo all'inclusione dei praticanti abilitati tra le parti dei patti regolati dall'articolo 2.

Per tali ragioni ribadisce le proprie considerazioni critiche, ritenendo non sufficienti le proposte modificative presentate dal relatore.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) ritiene che le ragioni delle controversie sorte con riguardo all'articolo 2 siano da ricercare in una non adeguata valutazione della specificità delle caratteristiche della professione forense. Esprime tuttavia soddisfazione per il tenore complessivo delle proposte presentate dal relatore, che accolgono i suggerimenti provenienti dalle varie parti politiche senza tuttavia stravolgere l'impianto complessivo del decreto-legge.

Considera in particolare che le proposte del relatore di modifica dell'emendamento 2.2000 del Governo, nel raccogliere fedelmente alcune indicazioni del parere espresso dalla Commissione Giustizia, abbiano opportunamente attribuito all'ordine professionale la verifica della trasparenza e veridicità dei messaggi, mentre l'emendamento 2.36-*bis* ha il pregio di recuperare l'istituto della tariffa professionale unicamente per le ipotesi in cui la totale eliminazione della medesima avrebbe potuto determinare problemi applicativi.

Ritiene inoltre particolarmente rilevante il subemendamento 2.2000/3, che concerne l'introduzione della forma scritta nei patti conclusi tra gli avvocati, i praticanti abilitati e i loro clienti. Nel precisare di non condividere il suggerimento del senatore Buccico circa la sospensione del riferimento ai praticanti abilitati, ritiene che il requisito della forma scritta *ad substantiam* obbedisca ad un principio di civiltà, che non concerne unicamente i patti di quota lite, ma tutte le pattuizioni tra cliente e avvocato.

Dichiara altresì di condividere l'impostazione dell'emendamento 2.36-*ter*, che tiene conto dell'esigenza di regolamentare in modo più definito le modalità di pattuizioni e i compensi da parte della pubblica amministrazione, nell'ambito dei procedimenti ad evidenza pubblica, rilevando poi che la possibilità di costituire associazioni tra professionisti, anche di diversa natura, non potrà riguardare le società di capitali, stante l'estrema chiarezza della disposizione sul punto.

Infine, nell'esprimere nel complesso la propria soddisfazione per le modifiche proposte dal relatore, dichiara di ritirare le proprie proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il senatore LUSI (*Ulivo*), nel dichiarare sin d'ora di condividere l'impostazione generale del decreto-legge, fa tuttavia osservare che la catego-

ria forense si è dimostrata estremamente compatta nel criticare numerosi aspetti relativi all'articolo 2. Verso tali critiche è a suo avviso opportuno adottare un atteggiamento aperto e privo di pregiudizi, tanto più in quanto l'adozione di misure di liberalizzazione nella professione forense non può non tener conto del problema principale che investe tali categorie, che va individuato proprio nelle modalità di accesso alla professione.

Nel precisare di non condividere il suggerimento del senatore Bucico in ordine alla soppressione del riferimento ai praticanti avvocati sul requisito della forma scritta per le pattuizioni con i clienti, preannuncia il suo voto favorevole sulle proposte di modifica presentate dal relatore, precisando peraltro che tale voto è motivato anche dal senso di responsabilità che la maggioranza deve mantenere nei confronti del Governo, pur ritenendo che la categoria forense risulti in ogni caso colpita dalle disposizioni in esame in misura maggiore rispetto ad altre.

Per tali ragioni, ritira tutti gli emendamenti da lui sottoscritti, riferiti all'articolo 2, con l'eccezione dell'emendamento 2.39.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*), al fine di muovere un ulteriore passo in avanti, in direzione delle richieste dell'opposizione, presenta un ulteriore subemendamento 2.2000/2-*bis* (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Interviene brevemente il senatore AZZOLLINI (*FI*) il quale, nel prendere atto del lavoro svolto dall'Esecutivo e dal relatore, auspica che nel prosieguo dell'esame il Governo manifesti orientamenti più precisi anche in ordine alle proposte emendative riferite agli articoli 16 e seguenti.

Il presidente MORANDO, nel ricordare che gli emendamenti agli articoli successivi sono già tutti presentati, auspica in ogni caso che vi sia uno sforzo comune da parte della Commissione e del Governo per una rapida definizione dell'*iter* procedurale.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) ritiene necessario procedere all'integrale soppressione dell'articolo 2 del decreto-legge, al fine di affrontare nuovamente le questioni ivi regolate in una riforma complessiva degli ordini professionali, da attuare anche attraverso il ricorso alla legge delega. Esprime al riguardo il proprio rammarico per la mancata introduzione di tale riforma nella scorsa Legislatura, che avrebbe potuto aver luogo con l'approvazione di un emendamento a firma del senatore Castelli, ripresentato con riguardo al provvedimento in esame.

Precisa altresì di non condividere il metodo adottato dal Governo, che ha introdotto riforme estremamente incisive senza ricorrere ad alcuna reale concertazione con le categorie interessate, in un arbitrario esercizio di autorità che ha riguardato unicamente alcune categorie professionali. Ritiene inoltre che tale modo di procedere risulti in contrasto con i principi di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, ed in particolare con

quello della sussidiarietà orizzontale, che avrebbe imposto una concertazione anche con le regioni.

Richiama infine la sentenza n. 58 del 1973 della Corte costituzionale la quale, nel riconoscere come ogni categoria debba basarsi su regole deontologiche proprie, costituisce a suo avviso un'ulteriore prova della opinabilità dell'operato del Governo, che ha adottato un provvedimento che non tiene conto delle specificità della categoria forense.

Il presidente MORANDO, nel precisare di voler procedere con la necessaria flessibilità all'applicazione delle norme regolamentari in ordine alla durata degli interventi, in quanto ritiene prevalente l'esigenza di garantire che su ogni aspetto delle disposizioni esaminate vi sia un esame il più possibile approfondito, richiama tuttavia l'attenzione della Commissione sul rischio che la trattazione in sede referente non si possa concludere nel termine risultante dal calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore DIVINA (*LNP*) ritiene che le norme e la giurisprudenza comunitarie relative ai principi dell'indipendenza e dell'assenza di qualsiasi conflitto di interesse quali valori fondamentali della professione legale risultino violate dall'articolo 2 del decreto-legge. Difatti, tanto la direttiva n. 36 del 2006 e la risoluzione del Parlamento europeo approvata lo scorso 23 marzo, quanto la giurisprudenza della Corte di Giustizia, hanno riconosciuto che la centralità dei requisiti di indipendenza deve ritenersi prevalente anche rispetto ai possibili effetti restrittivi della concorrenza che le disposizioni di disciplina delle professioni e dei relativi ordini possono determinare. L'articolo 2 del decreto-legge, a suo avviso, consente anche a soggetti che non svolgono la professione legale di esercitare un controllo improprio, laddove abbiano un ruolo maggioritario nell'associazione tra professionisti. Inoltre, tale disposizione, apre la possibilità di una concorrenza a ribasso sui prezzi praticati dai professionisti, a detrimento della qualità della prestazione.

Ritiene pertanto tale disposizione fortemente contrastante con i principi del diritto comunitario in ordine alle deroghe al principio della concorrenza per finalità di interesse pubblico di rango superiore.

Nel rilevare poi il mancato rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, fa osservare che, la stessa previsione di un aggiornamento delle disposizioni deontologiche entro un termine ben preciso, comporta un implicito riconoscimento dei rischi di un progressivo degrado dell'etica professionale, conseguente all'introduzione delle disposizioni in discussione.

Nel richiamare l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, ritiene come l'articolo 2 del decreto-legge in esame si traduca in una palese violazione del principio della sussidiarietà orizzontale, posto che non risultano essere stati avviati i processi di concertazione tra Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, allorché si tratti di intervento sugli spazi di autonomia delle categoria professionali.

Nel ribadire la necessaria autonomia degli ordini professionali da interventi invasivi da parte del legislatore, fa osservare come anche la giuri-

sprudenza costituzionale più recente si sia orientata nel senso di affermare la centralità delle norme deontologiche come modalità esclusiva per la disciplina delle condotte professionali. Per quanto riguarda, in particolare, l'ambito della professione forense, la giurisprudenza richiamata metterebbe in luce, a suo avviso, la rilevanza delle norme di autogoverno ai fini di un corretto espletamento del mandato professionale, da cui si evincerebbe pertanto l'inadeguatezza da parte di norme di legislazione primaria a stabilire in termini assoluti ed astratti le fattispecie peculiari che attingono a tutti i prestatori d'opera intellettuale, ed in particolare gli avvocati e i procuratori legali.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Sono respinti gli emendamenti da 2.1 a 2.4, posti congiuntamente ai voti in quanto soppressivi dell'articolo 2.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti da 2.5 a 2.14. Viene altresì respinto il subemendamento 2.1000/1, mentre è accolto l'emendamento 2.1000 del Governo.

La senatrice RAME (*Misto-IdV*) ritira gli emendamenti 2.21 e 2.31.

Con distinte e successive votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti da 2.15 a 2.20, nonché il subemendamento 2.2000/1.

Sono quindi accolti i subemendamenti 2.2000/2, 2.2000/2-*bis* e 2.2000/3 del relatore, dopo che il rappresentante del GOVERNO ha dichiarato, su di essi, di rimettersi alla Commissione.

Il senatore DIVINA (*LNP*) interviene in dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 2.2000 del Governo, evidenziando, nel richiamare gli orientamenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come la limitazione al divieto di svolgere attività informativa e pubblicitaria da parte dei liberi professionisti possa essere giustificata solo alla luce della tutela di pubblici interessi superiori. Ritiene pertanto che la disposizione in oggetto sia contrastante con il principio volto ad evitare che lo svolgimento di pubblicità informativa perpetrato da parte degli avvocati possa creare bisogni indotti di giustizia, con evidenti conseguenze in ordine all'aumento esponenziale del tasso di litigiosità. Nel ricordare, infine, la recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, ribadisce come solo in ambito di norme deontologiche, in quanto espressione di autogoverno delle libere professioni in ordine alle condotte degli appartenenti, possa essere disciplinata la materia della pubblicità informativa. Per tali ragioni, ribadisce le proprie considerazioni critiche nei confronti dell'emendamento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2000, nel testo modificato, è accolto.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 2.2000, sono preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.22, 2.23, 2.24, 2.26, 2.27, 2.28 e 2.30.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 2.33 e 2.34, e respinti gli emendamenti 2.32 e 2.36.

Posti separatamente in votazione, gli emendamenti 2.36-*bis* e 2.36-*ter* risultano quindi accolti, mentre è respinto l'emendamento 2.37.

Il senatore BALDASSARRI (AN), in relazione all'emendamento 2.38, ritiene opportuno acquisire l'orientamento del Governo in ordine all'articolo 2, comma 2.

Il sottosegretario GIARETTA, ritenuta opportuna una valutazione di carattere complessivo sull'organizzazione della professione sanitaria attraverso l'avvio di un'istruttoria più approfondita in merito, invita il presentatore dell'emendamento 2.38 a trasformarlo in un ordine del giorno, preannunciando altrimenti il suo parere contrario.

Il senatore BALDASSARRI (AN) dichiara la propria disponibilità a valutare la richiesta del rappresentante del Governo.

Su proposta del senatore LUSI (*Ulivo*), gli emendamenti 2.38, 2.39 e 2.40 sono accantonati.

Posti congiuntamente in votazione, in quanto entrambi soppressivi del comma 3, gli emendamenti 2.41 e 2.42 vengono respinti. Viene altresì respinto l'emendamento 2.43

Su richiesta di chiarimenti del senatore BALDASSARRI (AN), il sottosegretario GIARETTA, al fine di compiere più approfonditi studi sulla materia, invita il presentatore dell'emendamento 2.44 a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno, preannunciando altrimenti il suo parere contrario.

Il senatore BALDASSARRI (AN) accoglie la richiesta del Governo, trasformando l'emendamento nell'ordine del giorno 0/741/15/5^a.

Si associa il senatore EUFEMI (*UDC*), il quale ritira l'emendamento 2.45, aggiungendo la propria firma all'ordine del giorno testé presentato dal senatore Baldassarri.

L'ordine del giorno è quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Posto in votazione, l'emendamento 2.46 viene respinto.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento aggiuntivo 2.0.1, auspicandone l'accoglimento. Ritiene infatti opportuno operare una riforma complessiva degli ordini professionali attraverso il ricorso allo strumento della delega legislativa, al fine di valorizzare la sistematica delle attività libero-professionali e allo stesso tempo dare impulso allo sviluppo economico. Nel ripercorrere analiticamente i contenuti della delega ivi prevista, dà lettura di alcune parti di essa.

L'emendamento 2.0.1 è quindi respinto.

Il PRESIDENTE pone, infine, in votazione l'emendamento 2.0.2, il quale risulta respinto.

Dopo un breve intervento del senatore Antonio BOCCIA (*Ulivo*) sull'ordine dei lavori, il presidente MORANDO sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17.05, riprende alle ore 17,35.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il PRESIDENTE avverte che, nel corso dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16, si procederà anche all'approfondimento di taluni profili relativi agli articoli 35 e 36 – come peraltro gli è stato chiesto da alcuni senatori – in considerazione degli effetti che gli oneri derivanti da eventuali modifiche a tali articoli potrebbero produrre sulla formulazione dello stesso articolo 16.

Il senatore FERRARA (*FI*) illustra l'emendamento 16.1, con il quale si dispone, in primo luogo la soppressione dell'articolo 35, comma 1, esprimendo forte perplessità sull'effetto complessivo della norma, posto che il significativo aumento del carico fiscale attraverso la soggezione all'IVA delle consumazioni obbligatorie nelle sale da ballo rappresenta un forte ostacolo ai propositi di rilancio economico che con il decreto legge in esame il Governo intende realizzare. In secondo luogo l'emendamento in esame è volto a correggere la palese violazione della normativa comunitaria da parte dell'articolo 35, che sottrae unilateralmente le risorse dell'Unione europea reperite attraverso il pagamento dell'IVA, ed è altresì diretto ad eliminare l'effetto retroattivo che discenderebbe dalla norma in questione, a suo avviso difficilmente condivisibile, posto che si porrebbe in contraddizione con le finalità di liberalizzazione nei settori economici ivi contemplati. Esprimendo infine critiche considerazioni sul contenuto del comma 12, auspica l'accoglimento dell'emendamento citato, che ne dispone la soppressione.

Si sofferma quindi sull'emendamento 16.9 con particolare riguardo alla volontà di sopprimere il comma 7, relativo al principio della non ammortizzabilità dei terreni e delle aree occupate dai fabbricati strumentali, rilevando che la norma in questione sarebbe difforme rispetto alle determinazioni assunte in sede comunitaria a partire dal 2003.

Si passa pertanto all'espressione dei pareri del relatore e del Governo.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) sulla parte fiscale degli articoli 35 e 36 si rimette alle determinazioni del Governo, auspicandone proposte emendative volte a venire incontro alle osservazioni emerse nel dibattito. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 16.1, 16.9 e 16.10, soffermandosi in particolare sulla rilevanza degli stanziamenti previsti dal testo in favore di Roma Capitale. Si esprime altresì in senso contrario sugli emendamenti da 16.2 a 16.5, mentre invita il senatore Enriques al ritiro dell'emendamento 16.6. Si esprime infine in senso contrario sull'emendamento 16.8.

Il senatore ENRIQUES (*Ulivo*) accoglie la proposta del relatore e ritira l'emendamento 16.6.

Il sottosegretario SARTOR, relativamente agli emendamenti relativi all'articolo 16, esprime parere conforme a quello del relatore su tutte le proposte emendative sulle quali il parere stesso è stato reso.

Il sottosegretario GRANDI esprime parere conforme al relatore. Esprime apprezzamento per il contenuto dell'emendamento 35.87^a, volto a rendere graduale l'applicazione della norma che esclude la riscossione in contanti per i compensi dovuti ad esercenti arte e professione, in base ad importi distinti per scaglioni temporali.

Si esprime altresì favorevolmente in ordine all'emendamento 35.129, soffermandosi sulle finalità precipue della norma così modificata, volta a favorire l'emersione di dati informativi ai fini del controllo sui flussi d'importi liquidati dalle compagnie ai danneggiati, in forza di contratti assicurativi. Si sofferma inoltre sul comma 35 dell'articolo 35, il quale reca disposizione per il miglioramento delle attività di accertamento, prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie in materia doganale.

Il senatore BALDASSARRI (*AN*) ravvisa la necessità di accantonare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16, al fine di riprenderli in esame in occasione dell'apertura del dibattito e della prospettazione di problematiche inerenti agli articoli 35 e 36.

Il PRESIDENTE dichiara che la proposta del senatore Baldassarri potrà essere considerata parzialmente recepita allorché emendamenti di tenore analogo a quelli riferiti all'articolo 16 saranno approfonditi in sede di esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Posti separatamente in votazione vengono respinti gli emendamenti da 16.1 a 16.6.

Il senatore BALDASSARRI (AN), dopo aver richiamato il contenuto degli emendamenti 16.7 e 16.8 auspicandone l'accoglimento, preannuncia il voto favorevole.

Con distinte votazioni sono infine respinti gli emendamenti da 16.7 a 16.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 17, ovvero recanti articoli aggiuntivi al medesimo.

Il sottosegretario SARTOR illustra l'emendamento 17.1000, che introduce l'articolo 17 *bis*.

Il senatore CICCANTI (UDC), nell'illustrare l'emendamento 17.0.1 si sofferma sull'opportunità di mantenere in capo alla proprietà pubblica il controllo delle reti di gas e di energia elettrica, affidandone la relativa gestione all'ENI e all'ENEL, al fine di favorire l'applicazione di tariffe competitive secondo logiche di mercato. Rileva inoltre come in questo modo si realizzerebbe un più compiuto processo di liberalizzazione, coerentemente peraltro con le finalità del provvedimento in esame.

Il senatore EUFEMI (UDC), riferendosi anche alle più recenti dichiarazioni del Ministro dell'economia Padoa Schioppa, auspica l'avvio di una nuova stagione di riflessione sui problemi economico-strategici del paese.

Il senatore BALDASSARRI (AN), dopo aver ricordato come a seguito del processo di privatizzazione non sia altresì giunta a compimento la piena liberalizzazione nel campo dei settori economico-strategico e come allo stesso tempo si sia di fatto realizzato un trasferimento dei monopoli pubblici in mano privata, esprime l'auspicio che possano esservi altre sedi per discutere ampiamente i temi relativi alla proprietà e alla gestione delle reti nei settori dell'energia e dei trasporti.

Il senatore POLLEDRI (LNP), nel ribadire a nome del suo Gruppo la propria posizione contraria alle scelte del Governo, si sofferma sull'esigenza di assicurare che nel campo dei servizi energetici la proprietà delle infrastrutture rimanga italiana.

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), dopo aver aggiunto la firma, ritira gli emendamenti 17.1, 17.3 e 17.4.

L'emendamento 17.2 viene quindi posto ai voti e respinto.

Con separate votazioni, vengono posti ai voti ed accolti gli emendamenti 17.5 e 17.6, nonché l'emendamento 17.1000 (testo 2), del Governo, che riformula la disposizione di copertura di cui alla lettera *a*) dell'emendamento 17.1000.

Su richiesta del senatore CICCANTI (*UDC*), l'emendamento 17.01 (testo 2) viene accantonato.

L'emendamento 17.0.2 viene posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra l'emendamento 18.2, auspicandone l'accoglimento.

Il senatore DIVINA (*LNP*) illustra l'emendamento 18.3, osservando che l'articolo 18 del decreto-legge risulta completamente avulso, sotto il profilo sistematico, dall'impianto complessivo del decreto-legge. Ritiene infatti singolare prevedere l'obbligo di versamento di un contributo di somme tutt'altro che irrisorie per le spese di giustizia, in un provvedimento che dovrebbe avere la diversa finalità di contenere la spesa pubblica.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 18 sono dati per illustrati.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) raccomanda l'accoglimento degli emendamenti 18.1 e 18.0.4, a sua firma, ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore, e invita i proponenti a ritirare l'emendamento 18.0.1.

L'emendamento 18.1 viene quindi posto ai voti e accolto.

L'emendamento 18.2 viene posto ai voti e respinto.

Il senatore FERRARA (*FI*), in dichiarazione di voto sull'emendamento 18.3, precisa di condividerne in astratto le finalità e che sarebbe stata sua intenzione presentare un'autonoma proposta emendativa in proposito, poi non posta in essere per la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, l'emendamento 18.3 viene posto ai voti e respinto.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) dichiara di ritirare l'emendamento 18.0.1, trasformandolo nell'ordine del giorno 0/741/17/5^a (pubblicato in al-

legato al resoconto della seduta odierna). Dichiara altresì di ritirare gli emendamenti 18.0.2 e 18.0.3, che trasforma nell'ordine del giorno 0/5^a/741/18, anch'esso pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno 0/741/17/5^a e 0/741/18/5^a.

Il senatore AZZOLLINI (*FI*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 18.0.4, auspica che gli stanziamenti ivi previsti vengano effettivamente destinati allo svolgimento delle funzioni essenziali del Corpo forestale dello Stato, esprimendo inoltre perplessità per il fatto che tale proposta agisce sulla leva della spesa corrente.

Su richiesta del senatore POLLEDRI (*LNP*), il presidente MORANDO dispone l'accantonamento dell'emendamento 18.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19, che sono tutti dati per illustrati.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) esprime parere contrario sugli emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3, invitando al ritiro i proponenti degli emendamenti 19.0.1, 19.0.2 e 19.0.3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore AZZOLLINI (*FI*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 19.1, stigmatizzando l'impostazione complessiva dell'articolo 19, che non assicura a suo avviso la destinazione di adeguate risorse al soddisfacimento di esigenze di primaria importanza.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) auspica l'accoglimento dell'emendamento 19.1 in quanto, pur condividendo la necessità di rafforzare gli stanziamenti per le famiglie, non condivide le soluzioni adottate dall'articolo 19 del decreto-legge.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento l'emendamento 19.1 viene posto ai voti e respinto.

Il senatore DIVINA (*LNP*) auspica l'accoglimento dell'emendamento 19.2, lamentando, in primo luogo, l'invasione di competenze a suo avviso di precipua spettanza regionale; in secondo luogo, ritiene che l'articolo 19 del decreto-legge non assicuri il rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'azione amministrativa, in quanto determina il rischio di una dispersione delle risorse stanziare per finalità di dubbia rilevanza. In particolare esprime preoccupazione per la possibilità che tali risorse possano

alimentare ulteriormente il già ampio novero di consulenze sovvenzionate dallo Stato.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 19.2 e 19.3. Viene altresì posto ai voti e respinto l'emendamento 19.0.1.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*) accoglie l'invito del relatore, trasformando gli emendamenti 19.0.2 e 19.0.3, nell'ordine del giorno 0/741/16/5^a (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) dichiara di ritirare l'emendamento 20.12, di tenore analogo all'emendamento 19.0.2, aggiungendo inoltre la propria firma all'ordine del giorno testè presentato dal senatore Legnini.

Il sottosegretario SARTOR dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 0/741/16/5^a.

Poiché risultano ritirati i restanti emendamenti all'articolo 19, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il sottosegretario SARTOR illustra l'emendamento 20.1000, dichiarando quindi di ritirarlo dopo che il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) ha presentato l'ordine del giorno n. 0/741/11/5^a (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, che riformula l'ordine del giorno 0/741/11/5^a, presentato in una precedente seduta.

Risultano pertanto decaduti i subemendamenti 20.1000/1, 20.1000/2 e 20.1000/3.

Il senatore LUSI (*Ulivo*) illustra gli emendamenti 20.13 e 20.14, auspicandone l'accoglimento in quanto volti ad evitare le gravi conseguenze che potrebbero ripercuotersi sull'editoria estera che ha ottenuto i contributi di cui alla legge n. 250 del 1990.

In considerazione dell'estrema delicatezza delle questioni affrontate da tali proposte, ne chiede l'accantonamento, unitamente all'emendamento 20.15, di analogo tenore.

La Commissione conviene e gli emendamenti 20.13, 20.14 e 20.15 vengono accantonati.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) invita al ritiro degli emendamenti 20.1, 20.2, 20.4 e 20.5. Esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Poiché i proponenti non aderiscono all'invito rivolto loro dal relatore, di ritirare gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.4 e 20.5, non essendovi ulteriori richieste di intervento, con separate votazione vengono messi ai voti e respinti gli emendamenti da 20.1 a 20.5. Viene altresì posto ai voti e respinto l'emendamento 20.9.

La Commissione approva quindi l'ordine del giorno n. 0/741/11/5^a (testo 2), presentato dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

18^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Sartor e Grandi e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giaretta.

La seduta inizia alle ore 22,15.

IN SEDE REFERENTE

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente MORANDO, dopo aver ricordato che sono stati votati gli emendamenti sino all'articolo 20, avverte che si procederà ad esaminare le proposte emendative presentate all'articolo 21, nonché quelle recanti articoli aggiuntivi allo stesso.

Il sottosegretario SARTOR riformula anzitutto l'emendamento 21.1000, nel senso di ricomprendere i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello

Stato fra le fattispecie per le quali è previsto il contributo ridotto, pari a 250 euro, per adire al contenzioso amministrativo. Illustra inoltre l'emendamento 21.2000, diretto a prevedere anche per gli atti di notifica e di espropriazione forzata nei procedimenti civili, quando i relativi oneri sono a carico dell'erario, la non applicabilità della disposizione che impedisce l'anticipazione da parte degli uffici postali per il pagamento delle spese di giustizia.

Su richiesta del presidente MORANDO, la Commissione conviene di stabilire il termine per la presentazione dei subemendamenti alla proposta emendativa 21.2000 (testo 2), testé riformulata, alle ore 23.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) dà conto dell'emendamento 21.29, volto a sopprimere il paragrafo 1-*bis* del comma 5 dell'articolo 21, a suo avviso non condivisibile, che sancisce la solidarietà fra imputato e difensore con riferimento al pagamento dei contributi dovuti per legge.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire per illustrare le proposte emendative, il presidente MORANDO invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) si esprime in senso contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 21, ad eccezione del 21.1000 (testo 2), 21.2000 e del 21.24 per i quali il parere è favorevole, del 21.0.1 per il quale si rimette al parere del Governo, nonché del 21.18 di cui raccomanda l'approvazione.

Invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti 21.6 e 21.7 precisando che in caso contrario il parere è da intendersi negativo e fa proprio l'emendamento 21.23, che ritira.

Il sottosegretario SARTOR esprime sugli emendamenti parere conforme al relatore, invitando i proponenti a ritirare l'emendamento 21.0.1.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) esprime rammarico per il parere contrario testé espresso dal rappresentate del Governo sull'emendamento 21.19, insistendo per l'approvazione.

Nel prendere atto che non è ancora scaduto il termine convenuto per la presentazione di subemendamenti alla proposta emendativa 21.1000 (testo 2), il PRESIDENTE propone di rinviare la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 21 e di procedere all'esame di quelli presentati all'articolo 22.

Il sottosegretario SARTOR illustra anzitutto l'emendamento 22.1000, finalizzato ad escludere dal vincolo di riduzione delle spese per consumi intermedi gli enti e gli organismi gestori delle aree naturali protette. Riformula, indi, l'emendamento 22.2000, sopprimendo il comma 2 che interve-

niva in materia di attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziale di livello generale.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) – in una breve interruzione – stigmatizza i contenuti recati dall'emendamento 22.2000 (testo 2), con particolare riferimento alle disposizioni sullo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria. Al riguardo, lamenta l'incoerenza delle finalità da esso recate: da un lato, prevedendo la nomina di un commissario *ad acta* nei casi in cui le aziende sanitarie non diano attuazione alle norme sull'esercizio dell'attività intramuraria, l'emendamento sembra essere diretto a promuovere detta attività; dall'altro, la disposizione secondo cui la medesima attività non può eccedere, nell'arco dell'anno di riferimento, l'attività istituzionale dell'anno precedente, sembra intervenire in senso contrario.

Il sottosegretario SARTOR sottolinea la coerenza dell'emendamento 22.2000 (testo 2), rilevando che le disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria sono dirette a riconoscere alla medesima il carattere accessorio rispetto ai compiti istituzionali.

Nessun'altro senatore chiedendo di intervenire, si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 22.1000 e 22.2000 e contrario sulle restanti proposte emendative, invitando, in particolare, i proponenti a ritirare gli emendamenti 22.4 e 22.6.

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) ritira l'emendamento 22.4.

Intervenendo per dichiarazione di voto contraria sull'emendamento 22.1000, il senatore FERRARA (*FI*) lamenta che la proposta, così come del resto l'articolo in esame, riveste un carattere demagogico e va nella direzione di ridurre l'efficienza degli organismi interessati dall'articolo 22.

Si passa alle votazioni.

In esito a separate votazioni, la Commissione accoglie l'emendamento 22.1000 e respinge l'emendamento 22.1. Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che gli emendamenti 22.2, 22.3 e 22.4 erano stati precedentemente ritirati, gli emendamenti 22.5, 22.6, 22.7 e 22.8, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) ritira l'emendamento 22.9 dopo averlo fatto proprio.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 22.10, interviene il senatore EUFEMI (*UDC*), il quale giudica incoerente l'orientamento contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo sull'emendamento in esame, diretto ad escludere gli Enti parco nazionali dal vincolo di riduzione delle spese per consumi intermedi, atteso che la Commissione ha testé accolto l'emendamento governativo che ha invece riconosciuto tale esenzione agli enti e agli organismi gestori delle aree naturali protette.

L'emendamento 22.10 è indi posto ai voti e respinto.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 22.11, il senatore POLLEDRI (*LNP*) sottolinea che esso è opportunamente diretto a ridurre la pressione fiscale e pertanto a contrastare la filosofia governativa sottesa al decreto-legge in esame.

La Commissione respinge indi l'emendamento 22.11

Il senatore DIVINA (*LNP*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 22.12, che intende operare una netta cesura rispetto alla politica perseguita dall'Esecutivo che, da un lato, annuncia misure di contenimento della spesa pubblica e, dall'altro, limita i tagli ai bilanci degli organismi pubblici che erogano servizi, ad esclusione dell'amministrazione centrale.

L'emendamento 22.12, posto ai voti, è indi respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 22.13, interviene nuovamente il senatore POLLEDRI (*LNP*), il quale richiama l'opportunità di introdurre una deroga ai vincoli dettati dal Patto di stabilità interno per il triennio 2006-2008, anche al fine di tener conto delle esigenze provenienti dalle autonomie territoriali.

La Commissione respinge indi l'emendamento 22.13 e con unica votazione gli identici emendamenti 22.14, 22.15 e 22.16. Accoglie invece l'emendamento 22.2000 (testo 2).

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 22.0.1 era stato precedentemente ritirato, si passa indi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 23.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) illustra l'emendamento 23.1 soppressivo dell'articolo 23 del testo del decreto-legge, che impedisce al Consiglio universitario nazionale (CUN) di svolgere una delle principali funzioni ad esso assegnate. Coglie peraltro l'occasione per stigmatizzare l'approccio centralista che sta perseguendo il Ministero dell'università e della ricerca.

Il senatore FERRARA (*FI*) fa proprio l'emendamento 23.2, precedentemente ritirato, lamentando che l'articolo 23, sottraendo al CUN il potere di esprimere il parere di legittimità sulle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore e professore universitario, finisce con il far venir meno una delle principali ragioni di esistenza dello stesso Consiglio.

Poiché nessun altro senatore chiede di illustrare i propri emendamenti, si passa all'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 23.1 e 23.2, sollecitando invece l'approvazione della proposta emendativa 23.1000 del Governo.

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme a quello del Relatore.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 23.1, interviene il senatore EUFEMI (*UDC*), il quale giudica incomprensibile la *ratio* sottesa all'articolo 23, ritenendo che, con il venir meno della principale funzione del CUN, tanto varrebbe prevederne direttamente la soppressione.

Il senatore BALDASSARRI (*AN*) avrebbe, a sua volta, ritenuto preferibile la soppressione del CUN, che del resto non trova un'ideale collocazione nell'ambito del processo di riordino del sistema universitario e al quale addebita una condotta che ha favorito la proliferazione delle cattedre.

La Commissione pone congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 23.1 e 23.2, che risultano respinti, e – in esito a distinta votazione – accoglie invece l'emendamento 23.1000.

Intendendosi illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 24 si passa al voto.

Previa dichiarazione di voto favorevole, il senatore EUFEMI (*UDC*), il quale, rileva che, in ossequio alla gerarchia delle fonti, la determinazione del compenso spettante agli arbitri non può essere oggetto di una norma di rango primario, l'emendamento 24.1, posto ai voti con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, è respinto.

L'emendamento 24.2, posto ai voti con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, è approvato. Risulta invece ritirato l'emendamento 24.3.

A seguito della richiesta del RELATORE di presentare un subemendamento all'emendamento 36.5000 del Governo (36.5000/22) e due nuovi emendamenti all'articolo 37 del disegno di legge di conversione (37.197^a e 37.207^a), il PRESIDENTE ne autorizza la presentazione, proponendo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 9 di domani venerdì 21 luglio.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE riprende quindi l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21, precedentemente accantonati.

Previa dichiarazione di voto del senatore LEGNINI (*Ulivo*), il quale dopo aver ritirato gli emendamenti 21.4, 21.19 e 21.0.1, sollecita il relatore a rivedere il parere espresso sugli emendamenti 21.6, 21.21e 21.26, il PRESIDENTE avverte che sarà posto in votazione l'emendamento 21.1

Il senatore POLLEDRI (*LNP*), in sede di dichiarazione di voto favorevole, rileva che la riduzione per gli stanziamenti di bilancio relativi alle spese di giustizia rischia di danneggiare i cittadini creando dei seri problemi nella gestione di un settore particolarmente delicato quale quello afferente alla tutela processuale delle situazioni giuridiche soggettive.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 21.1.

L'emendamento 21.2, posto ai voti con il parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione l'emendamento 21.3.

Il senatore DIVINA (*LNP*) rileva l'ingiustizia sostanziale di una disposizione che aggrava notevolmente i costi per accedere al diritto fondamentale di accesso alla giurisdizione amministrativa, osserva altresì l'irragionevolezza di un intervento volto ad eliminare la possibilità per il giudice di determinare in via equitativa il riparto delle spese processuali.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento è respinto, risultando altresì ritirato l'emendamento 21.4.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 21.2000, mentre, posto ai voti, con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 21.5.

L'emendamento 21.6, ritirato dal senatore LEGNINI (*Ulivo*), è fatto proprio dal senatore POLLEDRI (*LNP*), posto ai voti è respinto. Risultano altresì respinti con separate votazioni gli emendamenti 21.7, 21.8, 21.9, 21.10, 21.13, 21.14, 21.15, 21.16 e 21.17, risultando invece ritirati gli emendamenti 21.11 e 21.12.

Il senatore LEGNINI (*Ulivo*), in relazione al ritiro dell'emendamento 21.6, presenta l'ordine del giorno 0/741/27/5^a che, previo parere favorevole del Relatore, è accolto dal Governo.

L'emendamento 21.18, posto ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato.

Il PRESIDENTE avverte che verranno esaminati l'emendamento del Governo 21.1000 (testo 2) e i subemendamenti ad esso riferiti.

Il subemendamento 21.1000 (testo 2)/1 è dichiarato inammissibile.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti con separate votazioni i subemendamenti 21.1000 (testo 2)/2, 21.1000 (testo 2)/3, risultando ritirato l'emendamento 21.1000 (testo 2)/4 dal senatore TECCE(*RC-SE*).

L'emendamento 21.1000 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato.

Risultano ritirati gli emendamenti 21.19 e 21.20.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LUSI (*Ulivo*), l'emendamento 21.21, posto ai voti, con il parere favorevole del Relatore e del rappresentante del Governo, è approvato.

L'emendamento 21.24, posto ai voti con il parere favorevole del Relatore e del rappresentante del Governo, è approvato, risultando altresì ritirati gli emendamenti 21.22 e 21.23.

Previa dichiarazione favorevole del senatore POLLEDRI (*LNP*), l'emendamento 21.25, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Gli emendamenti 21.26, 21.27, 21.28, 21.29 e 21.30, posti congiuntamente ai voti in quanto di analogo contenuto, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati.

Gli emendamenti 21.31 e 21.0.2, posti separatamente ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, risultando ritirato l'emendamento 21.0.1.

Il PRESIDENTE avverte che si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

In sede di illustrazione, interviene il senatore POLLEDRI (*LNP*) sull'emendamento 25.1.

Si passa alla votazione.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti con separate votazioni gli emendamenti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10, 25.12, 25.14.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore AZZOLLINI (*FI*), è altresì respinto l'emendamento 25.15, sul quale si erano espressi in senso contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TECCE (*RC-SE*), l'emendamento 25.16, sottoscritto anche dai senatori TECCE(*RC-SE*) e LUSI (*Ulivo*), è respinto.

L'emendamento 25.18, ritirato dal presentatore, è fatto proprio dal senatore POLLEDRI (*LNP*). Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto, risultando altresì ritirati gli emendamenti 25.11 e 25.13.

Posti ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati con separate votazioni gli emendamenti 25.17 e 25.1000.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Risulta ritirato l'emendamenti 26.1, mentre, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, previa dichiarazione favorevole di voto del senatore TECCE (*RC-SE*), è respinto l'emendamento 26.2.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono altresì respinti gli emendamenti 26.0.1 e 26.0.2, nonché, previa dichiarazione di voto del senatore FERRARA (*FI*), l'emendamento 26.0.3.

Non essendo stato presentato alcun emendamento all'articolo 27, il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28, ricordando che sono stati ritirati gli emendamenti 28.1, 28.2, 28.3, 28.0.1 e 28.0.2.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 28.5 e 28.4.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Previa dichiarazione contraria di voto del senatore FERRARA (*FI*), posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE, è approvato l'emendamento 29.1000, mentre risultano ritirati gli emendamenti 29.0.1. e 29.0.2.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 29.1 e 29.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati ritirati gli emendamenti 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 30.10, 30.12 e 30.13.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del RELATORE del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 30.1 e 30.2.

Posti separatamente ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 30.14 e 30.11 (testo 2).

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame dell'emendamento 31.1, unico presentato all'articolo 31, che, posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentate del GOVERNO, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Posti congiuntamente ai voti in quanto analoghi, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 32.1 e 32.1000.

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore POLLEDRI (*LNP*), il quale rileva che l'inserimento, tra i requisiti richiesti per conferire incarichi di consulenza, della natura altamente qualificata della prestazione, è in contraddizione con il carattere occasionale della prestazione stessa, nonché del senatore LEGNINI (*Ulivo*), che conviene con le osservazioni del senatore Polledri, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 32.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore POLLEDRI (*LNP*), il quale rileva che l'obbligo di procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione rischia di penalizzare i comuni di piccole dimensioni, l'emendamento 32.3, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Il PRESIDENTE accoglie infine la richiesta del senatore POLLEDRI di accantonare l'emendamento 32.0.1 e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di venerdì 21 luglio.

La seduta termina alle ore 1,10.

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 741**

al decreto-legge

Art. 8.

8.1

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere l'articolo.

8.2

CICCANTI, FORTE

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8.

(Clausole anticoncorrenziali in tema di Assicurazioni)

1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva.

2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi, o altro distributore di servizi assicurativi, ad una o più compagnie assicurative individuate, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza, e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2007.

3. Sono, altresì, nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, le clausole, i patti e le intese che consentono agli intermediari di non applicare i prezzi minimi o gli sconti massimi uniformemente a tutti i consumatori.

4. Fatto salvo quanto disposto dai comma 2 e 3, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva, o la violazione dell'uniforme tratta-

mento dei consumatori, comporterà l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa di € 1.000.000,00, per ciascuna violazione, e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa alla compagnia mandante».

8.3

TECCE, ALBONETTI, BONADONNA, ALLOCCA

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8.

(Clausole anticoncorrenziali in tema di assicurazioni)

1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assiorative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva.

2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi, o altro distributore di servizi assicurativi, ad una o più oompagnie assicurative Individuate, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codioe civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino allalcro naturale scadenza, e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2007.

3. Sono, altresì, nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, le clausole, i patti e le intese che consentono agIi Intermediari di non applicare i prezzi minimi o gli sconti massimi uniformemente a tutti i consumatori.

4. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva, o la violazione dell'uniforme trattamento dei consumatori. comporterà l'applicazione, da parte deIl'ISVAP, di una sanzione amministrativa di € 1.000.000,00, par ciascuna violazione, e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa alla compagnia mandante».

8.4

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al primo comma, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2009».

Sostituire l'ultimo periodo del comma 2 con i seguenti: «Per i rapporti di agenzia che contengano le clausole di cui sopra, le parti attivano una procedura, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2008, per la rinegoziazione dei rapporti stessi relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. Qualora, a tale scadenza, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti».

8.5

MANINETTI, CICCANTI

Al primo comma, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2009».

Sostituire l'ultimo periodo del comma 2 con il seguente: «Qualora entro la suddetta data, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti».

8.6

PETERLINI

Al primo comma, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2009».

8.7

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «a partire dalla data del 2 gennaio 2007» e conseguentemente, al comma 2, all'inizio, premettere le parole: «Successivamente dalla data del 2 gennaio 2007» e, ancora conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «della data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 2 gennaio 2007».

8.8

LEGNINI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi».

8.1000/1

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 8.1000, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «sostituire le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "a partire dalla data del 2 gennaio 2007" e conseguentemente, al comma 2, all'inizio, premettere le parole: "Successivamente dalla data del 2 gennaio 2007" e, ancora conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "della data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "del 2 gennaio 2007", nonché,».

8.1000

IL GOVERNO

Al comma 1 dopo le parole: «prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta» inserire le seguenti: «ai consumatori».

8.9

RUBINATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto».

Conseguentemente:

- al comma 2, sopprimere le parole «relativi al ramo responsabilità civile auto»;
 - al comma 3, sopprimere le parole «relativamente all'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto»;
 - sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Clausole anti-concorrenziali in tema di assicurazioni».
-

8.10

LEGNINI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché per l'offerta delle altre polizze emesse dalle compagnie di assicurazione».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e di altre polizze assicurative».

8.11

RUBINATO

Al comma 2, sostituire le parole: «1° gennaio 2008» con le seguenti: «1° gennaio 2007».

8.12

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per i rapporti di agenzia che contengano le clausole di cui sopra, le parti attivano una procedura, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2007, per la rinegoziazione dei rapporti stessi relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. Qualora, a tale scadenza, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le inden-

nità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti».

8.13

PETERLINI

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per i rapporti di agenzia che contengano le clausole di cui sopra, le parti attivano una procedura, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2007, per la rinegoziazione dei rapporti stessi relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. Qualora, a tale scadenza, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti».

8.14

MORGANDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

8.15

D'AMICO, MORGANDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

8.16-bis (già 7.10)

SCHIFANI, VENTUCCI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BUONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

8.16

PETERLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciute gli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

8.2000/1

D'AMICO, MORGANDO, SCHIFANI, VENTUCCI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BUONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

All'emendamento 8.2000, dopo il capoverso «2-bis», inserire il seguente:

«2-ter. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciute gli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

8.2000

IL GOVERNO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto.».

8.17

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 150, primo comma, del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: "ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale";

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"f) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni di forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia"».

8.18

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 150, primo comma, del Decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: "ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale";

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

f) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni di forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia"».

8.19

EUFEMI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 150, primo comma, del Decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: "ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale";

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

f) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni di forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia"».

8.0.1

LEGNINI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: "o del conducente" sono aggiunte le parole: "ove l'entità del risarcimento non sia superiore a trentamila euro";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "È in ogni caso dovuto il rimborso delle spese legali e di consulenza medico-legale eventualmente sostenute";

3) il secondo periodo è soppresso.

b) al comma 3 sono aggiunte infine le seguenti parole: ", formulando offerta scritta, entro 30 giorni dalla richiesta dell'assicurato"».

8.0.2

LEGNINI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) l'assicurato, all'atto della sottoscrizione del contratto di assicurazione, può optare per il risarcimento in forma specifica del danno derivante dalla circolazione stradale. In tal caso l'assicurato ha diritto ad una riduzione sul costo della polizza assicurativa"».

Art. 9.**9.1**

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore riguardo all'andamento dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dello sviluppo economico definiscono, di concerto, le modalità per porre a disposizione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali i collegamenti ai sistemi informativi loro afferenti ed al database nazionale denominato area prezzi della Borsa merci telematica italiana».

9.2

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole» sopprimere il segno di interpunzione: «,».

9.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «anche mediante la pubblicazione sul sito Internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive» con le seguenti: «secondo le modalità ritenute più efficaci, purché senza ulteriori oneri per le amministrazioni interessate».

9.4-bis

IL GOVERNO

Al capoverso «2-quinquies», aggiungere alla fine le seguenti parole: «e gestori del servizio di telefonia».

9.4

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICONE

Al capoverso «2-quinquies», aggiungere alla fine i seguenti periodi:
«È assicurata in ogni caso la comunicazione dei dati concernenti i prezzi all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti agro-alimentari mediante richiesta e trasmissione telefonica via dati. La trasmissione è assicurata mediante tutti i gestori del servizio di telefonia operanti, secondo l'utenza del richiedente, e senza costi aggiuntivi a carico del richiedente medesimo ulteriori rispetto all'ordinario servizio assicurato dal gestore del servizio di telefonia di riferimento».

9.5

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti agro-alimentari, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore delle relative filiere è fatto obbligo, per tutti i prodotti agro-alimentari, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti agro-alimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.»

Art. 10.**10.1000/1**

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 10.1000, capoverso art. 118, comma 1, sopprimere le parole: «qualora sussista un giustificato motivo» e conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «contrattuali», aggiungere le parole: «, se comportante maggiori oneri o costi o trattamento deteriore o meno favorevole per il cliente,» e ancora conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso in cui le modifiche sono determinate da giustificato motivo, ma in tale caso i termini nelle stesse indicati sono rispettivamente di cinque e dieci giorni».

10.1000/2 (già 10.10)

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al capoverso «Art. 118», apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 1 aggiungere, in fine le seguenti parole: "nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, comma 2, del codice civile";

b) al capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: "immediatamente comprensibili," con le seguenti: "contenenti in modo evidenziato: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto',».

10.1000

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. – (*Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali*). – 1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"Art. 118. – (*Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali*). – 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro 60 giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio ai clienti.

5. In ogni caso il cliente ha facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura».

10.1

BENVENUTO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari)

1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consuma-

tore ai sensi dell'articolo 3, lettera *a*), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.

2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se pregiudizievoli per il consumatore».

10.2

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari)

1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera *a*), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.

2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se pregiudizievoli per il consumatore».

10.3

EUFEMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari)

1. L'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera *a*), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.

2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se pregiudizievoli per il consumatore».

10.4

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARI, AUGELLO, SAIA

All'articolo 10, nella rubrica, sostituire le parole: «conti correnti» con la seguente: «rapporti».

10.5

EUFEMI

Nella rubrica dell'articolo 10 sostituire le parole: «conti correnti» con la parola: «rapporti».

10.6

D'AMICO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 è sostituito dal seguente:

«Art. 118. - (*Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali*). – 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore».

10.7

EUFEMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali*). – 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.

2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti da.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore».

10.8

IL RELATORE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «118 del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

10.9

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «qualora sussista un giustificato motivo» e conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «contrattuali» aggiungere le parole: «, se comportante maggiori oneri o costi o trattamento deteriore o meno favorevole per il cliente,» e, ancora conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui le modifiche sono determinate da giustificato motivo, ma in tale caso i termini nelle stesse indicati sono rispettivamente di cinque e dieci giorni».

10.10

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Al capoverso «articolo 118», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere alla fine le seguenti parole: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341 del codice civile»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata al cliente per iscritto, con preavviso minimo di trenta giorni, e con la esplicitazione, con caratteri evidenti e in testa alla comunicazione, della seguente dicitura: "Attenzione: proposta di modifica unilaterale del contratto – il cliente confronti le analoghe clausole contrattuali praticate dalle altre banche concorrenti"».

10.11

LEGNINI

Sopprimere il comma 5.

10.12

D'AMICO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Anche al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il cliente ha sempre diritto a recedere dai contratti di durata, con preavviso di trenta giorni, senza penalità e spese di chiusura.

6. Con deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio saranno disciplinate le modalità tese a garantire la portabilità del numero di conto corrente bancario».

10.13

MORGANDO, D'AMICO

Al comma 5, sopprimere le parole: «e in pari misura».

10.14

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le violazioni di cui al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000».

10.0.1

TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Abbassamento dei limiti di trasferibilità degli assegni bancari)

1. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n.197, ai commi 1 e 2, le parole: "12.500 euro" sono sostituire dalle seguenti: "2.500 euro"».

10.0.2

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI, BONADONNA, NARDINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Sospensione delle azioni esecutive promosse per crediti gravati dall'anatocismo)

1. Fino al 31 gennaio 2007 sono sospese tutte le esecuzioni giudiziarie nei confronti dei debitori inadempienti verso le banche nel caso in cui

il montante debitorio non sia stato depurato dall'anatocismo. Allo scadere di detto termine gli atti di precetto sono rinnovati sulla base dei nuovi conteggi depurati dall'anatocismo».

Art. 11.

11.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo, FRUSCIO

Sopprimere l'articolo 11.

11.2

GARRAFFA

Al comma 1, prima delle parole: «Sono soppresse» inserire le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2007».

11.3

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 2.

11.4

IL RELATORE

Ai commi 2, 4 e 5, sostituire le parole: «Camere di commercio» con le seguenti: «camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

11.5

POLLEDRI, FRANCO Paolo, FRUSCIO

Sopprimere il comma 3.

11.6

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 1 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al» e sostituire le parole: «7 ottobre 1993, n. 589» con le seguenti: «21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni».

11.6-bis

VILLONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico».

11.7

GARRAFFA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La soppressione delle Commissioni di cui ai commi 1, 2 e 4 decorre a partire dal 1° gennaio 2007».

11.8

GARRAFFA

Al comma 5, le parole: «non possono fare parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «possono fare parte rappresentanti delle categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione ai soli fini della indicazione di fatti e pratiche economiche e negoziali da cui sono desumibili gli usi. Ai comitati partecipano anche rappresentanti di categorie aventi interessi contrapposti, con particolare riferimento ai consumatori.

Art. 12.**12.1**

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Sopprimere l'articolo.

12.2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i comuni» inserire le parole: «, tenendo conto della normativa regionale.».

12.3-bis

IL GOVERNO

Alla fine del comma 2 inserire le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali».

12.3

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

12.4

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

12.5

TREU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fatte salve le altre disposizioni di legge in materia di navigazione, chiunque nell'ambito della Laguna di Venezia, violi i provvedimenti dell'autorità, in materia di circolazione acquea, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. In caso di superamento dei limiti massimi di velocità si applica il fermo amministrativo dell'unità da 7 a 30 giorni. Sono confermati inoltre i provvedimenti del Commissario di Governo al Traffico Acqueo nella laguna di Venezia ai sensi dell'Ordinanza del Ministero dell'interno 27 dicembre 2001, n. 3170».

12.6

BARBOLINI, LEGNINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al comma 132 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo le parole: "dipendenti comunali" sono aggiunte le parole: ", di società partecipate del Comune aventi ad oggetto la gestione della viabilità e della sosta".

2-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 68, legge 23 dicembre 1999 n. 488, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000), il comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, si interpreta nel senso che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta attribuite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone di cui al comma 133, citato, non devono intendersi limitare alle aree oggetto di concessione, ma devono ritenersi estese a tutte le strade del territorio comunale. Le medesime funzioni del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone devono ritenersi attribuite ai dipendenti di società partecipate del Comune aventi ad oggetto la gestione della viabilità e della sosta».

Art. 13.**13.1**

LUSI, RUBINATO, BOSONE, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere l'articolo.
_____**13.2**

VITALI, ENRIQUES

Sopprimere l'articolo.
_____**13.3**

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo.
_____**13.4**

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Sopprimere l'articolo.
_____**13.5**

PERRIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica, strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati in affidamento diretto».

13.6

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attesa della compiuta riforma della disciplina dei servizi pubblici locali, di cui al titolo V del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al fine della effettiva realizzazione di condizioni di liberalizzazione, evitando alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato, assicurando parità di accesso al mercato per tutti gli operatori, le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite per la produzione di beni e servizi di pubblica utilità o strumentali all'attività di pubbliche amministrazioni, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, possono rendere prestazioni esclusivamente nei confronti degli enti che hanno partecipato alla loro costituzione. Le medesime società non possono partecipare ad altre società o enti e possono svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dagli originari costituenti, anche qualora questi ultimi siano subentrati nella medesima compagine sociale successivamente alla sua costituzione, indipendentemente dall'ammontare del relativo valore, esclusivamente in seguito ad affidamento mediante gara ad evidenza pubblica comunitaria».

13.7

LUSI

All'inizio del comma 1, inserire le parole: «Fermo restando quanto previsto dalle discipline di settore dei servizi pubblici locali».

13.8

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dalle discipline di settore dei servizi pubblici locali» e al comma 3 sostituire il primo periodo con i seguenti: «I contratti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza, con esclusione di ogni proroga e rinnovo. Le partecipazioni acquisite per le attività di cui al precedente periodo devono essere cedute entro dodici mesi dalla scadenza dei relativi contratti».

13.9

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «I contratti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza, con esclusione di ogni proroga e rinnovo. Le partecipazioni acquisite per le attività di cui al precedente periodo devono essere cedute entro dodici mesi dalla scadenza dei relativi contratti».

13.10

POLLEDRI, FRANCO Paolo, FRUSCIO

Al comma 1, sostituire le parole: «a capitale interamente pubblico o misto» con le seguenti: «in cui la quota di capitale pubblico è superiore al 50 per cento».

13.11

RUBINATO

Al comma 1, sostituire la parola «misto» con la seguente: «maggioritario».

13.12 (Testo 2)

MOLINARI, RUBINATO, BOSONE, ROSSI Paolo

Al comma 1, dopo la parola: «costituite» inserire le seguenti: «o partecipate».

13.12

MOLINARI, RUBINATO, BOSONE, ROSSI Paolo

Al comma 1, dopo la parola: «costituite» inserire le seguenti: «o successivamente allo scopo partecipate».

13.100a (Testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1 dopo le parole: «di tali enti» aggiungere le parole: «in funzione della loro attività, – con esclusione dei servizi pubblici locali –» e dopo le parole: «gli enti costituenti» aggiungere le seguenti: «o partecipanti o affidanti».

13.100a

IL RELATORE

Al comma 1 dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» aggiungere le seguenti: «statali» e dopo le parole: «di tali enti» aggiungere le parole: «in funzione della loro attività, – con esclusione dei servizi pubblici locali –» e dopo le parole: «gli enti costituenti» aggiungere le seguenti: «o partecipanti o affidanti».

13.13

BRUTTI Paolo, LEGNINI

Al comma 1, dopo le parole «per la produzione di beni e servizi» inserire «non aventi rilevanza imprenditoriale o industriale».

13.1000/2

IL RELATORE

All'emendamento 13.1000, sopprimere la lettera a) e alla lettera e) sostituire la parola: «bandite» con la parola: «perfezionate».

13.1000/3 (già 13.200a)

IL RELATORE

All'emendamento 13.1000, alla lettera b) aggiungere: «e le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

13.1000/1

LEGNINI

All'emendamento 13.1000, alla lettera a) sostituire le parole: «in favore di tali enti ed in funzione della loro attività» con le seguenti: «privi di rilevanza economica ed industriale».

13.1000

IL GOVERNO

L'articolo 13 è così modificato:

«a) al comma 1 le parole «strumentali all'attività di tali enti» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di tali enti ed in funzione della loro attività»;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "possono cedere" sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica,";

c) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo che precede perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma";

d) al comma 4 dopo le parole "I contratti conclusi" sono inserite le seguenti: ", dopo l'entrata in vigore del presente decreto,";

e) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima del predetto momento"».

13.14

BRUTTI Paolo, LEGNINI

Al comma 1 sostituire le parole: «strumentali all'attività di tali enti» con le seguenti «strumentali all'attività degli enti costituenti».

13.15

BRUTTI Paolo, LEGNINI

Al comma 1 dopo le parole: «attività di tali enti» aggiungere «e che abbiano queste attività in affidamento diretto».

13.16

LEGNINI

Al comma 1, dopo le parole: «all'attività di tali enti» aggiungere le seguenti: «privi di rilevanza economica».

13.17

BOSONE, RUBINATO, ROSSI Paolo, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «tali enti,» sono inserite le seguenti: «esclusi i servizi di pubblica utilità,».

13.18

VITALI, ENRIQUES

Al comma 1, dopo le parole: «di loro competenza» inserire le seguenti: «ad esclusione dei servizi pubblici locali».

13.19

BOSONE, RUBINATO, ROSSI Paolo, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «di loro competenza» inserire le seguenti: «, nell'ambito di tali servizi o funzioni,»

13.20

MOLINARI, RUBINATO, BOSONE, ROSSI Paolo

Al comma 1, sostituire la parola: «costituenti» con la parola: «partecipanti».

13.21

DIVINA

Al comma 1 dopo le parole: «debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti» aggiungere le seguenti: «o loro enti strumentali, anche di diritto privato purché compatibili con il diritto comunitario»

13.22

DIVINA

Al comma 1 dopo le parole: «e non possono partecipare ad altre società o enti» aggiungere le seguenti: «per lo svolgimento di attività non consentite da questo articolo».

13.23

TONINI, RUBINATO

Al comma 1, dopo le parole: «debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti» aggiungere le seguenti: «o loro enti strumentali, anche di diritto privato purché compatibili con il diritto comunitario.»

13.24

BOSONE, RUBINATO, ROSSI Paolo, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «società o enti» aggiungere le seguenti: «aventi lo stesso oggetto sociale del servizio svolto in esclusiva».

13.25

TONINI, RUBINATO

Al comma 1, dopo le parole: «e non possono partecipare ad altre società od enti» aggiungere le seguenti: «per lo svolgimento di attività non consentite da questo articolo».

13.26

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica disciplinate dalle disposizioni di settore e da quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie».

13.27

RUBINATO

Al comma 1, dopo le parole: «non possono partecipare ad altre società o enti.» inserire le seguenti: «Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società od enti».

13.28

BOSONE, RUBINATO, ROSSI Paolo, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere il comma 2.

13.29

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «predette società» con le seguenti: «società di cui al comma 1».

13.30

PERRIN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori ventiquattro mesi».

13.31

VITALI, ENRIQUES

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, gli affidamenti delle attività non consentite alle società di cui al comma 1 devono cessare entro il 31 dicembre 2011, senza possibilità di proroga o rinvio. A tal fine, entro la medesima data, le attività non consentite possono essere cedute a terzi ovvero scorporate, effettuando la separazione contabile e gestionale, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474».

13.32

BOSONE, RUBINATO, ROSSI Paolo, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le operazioni contrattuali e societarie già perfezionate o in corso di perfezionamento a tale data».

13.33

LUSI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «Al fine di» a «non consentite» con le seguenti: «I contratti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza, con esclusione di ogni proroga e rinnovo. Le partecipazioni acquisite per le attività di cui al precedente periodo devono essere cedute entro dodici mesi dalla scadenza dei relativi contratti».

13.33-bis

FORMISANO

Al comma 3 sostituite le parole: «cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «cessano entro il 1° gennaio 2011».

13.34

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma 3 sopprimere le parole: «anche costituendo una separata società da collocare sul mercato».

13.200a

IL RELATORE

Al comma 3, secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

13.35

LUSI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di salvaguardare la trasparenza delle spettanze dei lavoratori, con decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e dell'Economia sono stabiliti, entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge e sentite le associazioni di categoria, i contenuti dei prospetti paga, comun-

que denominati. Nei cedolini paga devono essere indicati tutti i dati relativi all'attività del lavoratore, quali: la data di assunzione, l'inquadramento, nonché gli scatti di anzianità. Deve altresì essere specificata la data della maturazione dello scatto successivo, le ferie godute e da godere, la banca ore (Rol), la documentazione delle presenze, i totali imponibili progressivi dell'anno agli effetti previdenziali e fiscali, il Trattamento di fine rapporto maturato ed ogni altra indicazione ritenuta necessaria al fine della chiarezza e trasparenza del cedolino medesimo».

13.36

LUSI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi hanno l'obbligo di indicare nelle fatture o bollette di pagamento, comunque denominate, la misura degli interessi, in ragione d'anno, dovuti dagli utenti in caso di ritardato o mancato pagamento. Tali interessi non possono essere superiori, in ragione d'anno, al tasso pronti contro termine fissato dalla Banca centrale europea aumentato di due punti percentuali. Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano ai grandi e medi utenti».

13.37

DIVINA

Aggiungere infine il seguente comma:

«4-bis. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266».

13.38

TONINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente

della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.»

13.0.1

MORGANDO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Trasferimenti alle Regioni per la concessione di incentivi alle imprese)

1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell'articolo 7 della legge 59/97, limitatamente alla quota destinata all'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese, stabilita con DPCM del 26 maggio 2000. Fino alla medesima data, le risorse finanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

13.0.2

CICCANTI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Trasferimenti alle Regioni per la concessione di incentivi alle imprese)

1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell'articolo 7 della legge 59/97, limitatamente alla quota destinata all'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese, stabilita con DPCM del 26 maggio 2000. Fino alla medesima data, le risorse finanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

13.0.3

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI, POLLEDRI, DIVINA

Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

«Art. 13-bis.

(Norme per la liberalizzazione dell'attività di patronato e assistenza sociale)

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue purchè rispondano ai requisiti indicati nelle lettere b), c), d) di cui al comma 1 del presente articolo;

b) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Analoga possibilità, alle medesime condizioni, è concessa ai soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 2";

c) all'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

"9-bis. In vista di una ristrutturazione dei relativi criteri e modalità, per gli anni 2006-2007-2008, il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto in misura dell'ammontare spettante nel 2005".

Art. 13-ter

(Norme per la libertà di scelta del lavoratore in materia di previdenza complementare)

1. L'ultima parte del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dalle parole: "Nel caso in cui" alle parole "pre-detti contratti o accordi" è sostituito come segue:

"Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire ad una forma pensionistica, di cui agli articoli 3, 12 e 13 del presente decreto legislativo, e qualora abbia diritto, a qualunque titolo, ad un contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2".

Art. 13-quater.

(Norme in materia di riscossione dei contributi associativi)

1. All'articolo 26 della legge 30 maggio 1970 , n. 300 è aggiunto il seguente comma:

"Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte"».

Art. 14.

14.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Sopprimere l'articolo 14.

14.2

AUGELLO, SAIA

Sopprimere l'articolo 14.

14.3

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE, POLLEDRI

Sopprimere il comma 1.

14.4

IL RELATORE

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «capo II» inserire le seguenti: «del titolo II»; al capoverso art. 14-ter, sostituire le parole: «Art. 14-ter» con le seguenti: «Art. 14-ter» e, al medesimo capoverso, al comma 1, dopo le parole: «articoli 2 o 3» inserire le seguenti: «della presente legge» e, al comma 2, sostituire le parole: «un sanzione» con le seguenti: «una sanzione».

14.5

MANZIONE

Al comma 1, capoverso: «Art. 14-bis» dopo le parole: «deliberare l'adozione di misure cautelari», aggiungere le parole: «nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ai soggetti esercenti la libera professione ed ai loro enti rappresentativi».

14.6-bis

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, capoverso: «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: «, se necessario e opportuno, possono essere rinnovate» con le seguenti: «non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate».

14.6

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, capoverso: «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: «sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario e opportuno, possono essere rinnovate» con le seguenti: «possono essere soggette ad immediata impugnazione, sono applicabili per un limitato periodo di tempo e non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate».

14.7

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, capoverso: «Art. 14-bis», *al comma 3, sostituire le parole:* «3 per cento del fatturato» *con le seguenti:* «1 per cento del fatturato».

14.1000/1

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 14.1000, dopo le parole: «al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «l'articolo 14-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ivi richiamato è soppresso e».

14.1000/2

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 14.1000, dopo le parole: «al comma 1,» *aggiungere le seguenti:* «capoverso 14-bis, comma 2, sostituire le parole: "sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario e opportuno. possono essere rinnovate" *con le seguenti:* "possono essere soggette ad immediata impugnazione, sono applicabili per un limitato periodo di tempo e non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate e"».

14.1000/3

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 14.1000, dopo le parole: «al comma 1,» *aggiungere le seguenti:* «capoverso 14-bis, comma 3, sostituire le parole: "3 per cento del fatturato" *con le seguenti:* "1 per cento del fatturato, e"».

14.1000 (Testo 2)

IL GOVERNO

L'articolo 14 è così modificato:

«Al comma 1, le parole da: "articolo 14-ter. - (Impegni)" fino a: "senza accertare l'illecito" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 14-ter. (Impegni) – 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione";

Al comma 2 le parole: "può essere ridotta in misura non superiore alla metà." sono sostituite dalle seguenti: "può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario"».

14.1000

IL GOVERNO

L'articolo 14 è così modificato:

«Al comma 1, le parole da: "articolo 14-ter. - (Impegni)" fino a: "senza accertare l'illecito" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 14-ter. (Impegni) – 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione";

Al comma 2 le parole: "può essere ridotta in misura non superiore alla metà." sono sostituite dalle seguenti: "può non essere applicata ovvero ridotta"».

14.8

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «"2-bis» con le seguenti: «2bis».

14.2000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Integrazione dei poteri dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni)

1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990 n. 287 all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate è parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo decreto per i mercati individuati nelle Raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto».

Art. 15.**15.1**

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Sopprimere l'articolo.

15.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «15-ter, del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

15.3

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, BORNACIN

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007».

15.0.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, i commi da 1 a 3 dell'articolo 23 sono sostituiti con i seguenti:

"1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 31 di-

cembre 2006, tale periodo può essere prolungato per i periodi stabiliti al comma 7 del medesimo articolo 15, qualora si verifichi una delle condizioni indicate.

2. I termini di cui al comma 1 non si applicano ai comuni che hanno avviato la procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas entro il 31 dicembre 2005.

3. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio, di cui al comma 1, se prevista nell'atto di affidamento o di concessione"».

15.0.2

ANGIUS, GALARDI, LEGNINI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi per la soluzione di crisi industriali nel territorio della provincia de L'Aquila)

1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi all'intero territorio della provincia de L'Aquila.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi nel territorio della provincia de L'Aquila, è concesso un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D ed F della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

15.0.3

ANGIUS, LEGNINI, GALARDI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi per la soluzione di crisi industriali nel territorio delle province de L'Aquila e di Chieti)

1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di deindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi anche alle aziende operanti nelle aree di crisi del comparto elettronico delle province de L'Aquila e di Chieti.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi nel territorio delle province de L'Aquila e di Chieti, è concesso un contributo di 15 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D ed F della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

Art. 16.**16.1**

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

All'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il comma 1;
- b) sopprimere i commi 8, 9 e 10;
- c) al comma 12, sostituire le parole: «salvo per importi unitari inferiori a 100 euro» con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di limitazioni all'uso del contante per la prevenzione del riciclaggio»;

d) al comma 14 dopo le parole: «La disposizione di cui al comma precedente» inserire le seguenti: «si applica ai Paesi e territori non compresi nell'Unione europea e»;

e) sopprimere i commi 25 e 26;

f) al comma 27, dopo le parole: «nei confronti dei danneggiati» inserire le seguenti: « , con esclusione delle prestazioni comunque conseguenti ad eventi lesivi della salute», e dopo le parole: «la causale del predetto versamento» inserire le seguenti: «comunque con l'esclusione di dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»;

g) al comma 35, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 1 e 3;

b) al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

Conseguentemente, all'articolo 29, sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. A decorrere dall'anno 2006, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

2. A decorrere dall'anno 2006, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascun anno.

3. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta dell'importo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

16.9

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

All'articolo 36, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «numeri 62), 64)» nonché la seguente: «127-decies»;
- b) sopprimere i commi 7 e 8;
- c) sopprimere i commi 27 e 28;

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere i commi 1 e 3;

al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

Conseguentemente, all'articolo 29, sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

al comma 2 sostituire le parole «10 per cento» con le seguenti «5 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. A decorrere dall'anno 2006, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

2. A decorrere dall'anno 2006, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascun anno.

3. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta dell'importo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51. Conseguentemente: All'articolo 6, comma 3, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: «territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nella misura del 27 per cento».

Conseguentemente: All'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».

16.10

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

All'articolo 37 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il comma 2;
- b) nel comma 4, nel capoverso a), sopprimere le seguenti parole: «nonché la natura degli stessi» e sopprimere il capoverso b);
- c) al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2001, ancorché cessati, nonché»;
- d) al comma 6, lettera a), sopprimere il numero 2;
- e) sopprimere i commi 7, 8 e 9;
- f) al comma 15, capoverso articolo 32-bis, sopprimere il comma 13;
- g) al comma 18, sopprimere il capoverso 15-bis e le lettere a) e b) del capoverso 15-ter;
- h) al comma 21 sopprimere le parole: «senza oneri per lo Stato» e sostituire le parole: «i dati dei bilanci di esercizio depositati» con le seguenti: «i bilanci di esercizio depositati»;
- i) sopprimere i commi 24, 25 e 26;
- j) sopprimere i commi 29 e 30;
- k) sopprimere il comma 31;
- l) al comma 32, sopprimere la lettera b);
- m) sostituire il comma 33 con il seguente:

«33. Per la trasmissione telematica dei dati concernenti l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte dei soggetti indicati dall'articolo 1, comma 429, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere indicati ulteriori modalità di adempimento, specifiche tecniche e termini in coerenza con lo sviluppo tecnologico e la disponibilità di strumenti di comunicazione telematica a disposizione dell'amministrazione finanziaria», e sopprimere i commi da 34 a 37;
- n) sopprimere il comma 51.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

e) sopprimere i commi 1 e 3;

f) al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

Conseguentemente, all'articolo 29, sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

e) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

f) al comma 2 sostituire le parole «10 per cento» con le seguenti «5 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. A decorrere dall'anno 2006, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

2. A decorrere dall'anno 2006, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno anno.

3. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta dell'importo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

16.2

FRUSCIO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

Conseguentemente, a totale copertura dell'onere gli importi di cui all'elenco dell'articolo 25, comma 1, sono aumentati in misura proporzionale.

All'articolo 16 sopprimere il comma 2.

All'articolo 22 del comma 1 sostituire le parole: «100 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

16.3

POLLEDRI, FRANCO Paolo, FRUSCIO

Nell'articolo 36 il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai fabbricati strumentali entrati in funzione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente:

All'articolo 16 sopprimere il comma 2.

All'articolo 22 del comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

16.4

POLLEDRI, FRANCO Paolo, FRUSCIO

All'articolo 35, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. L'applicazione della disposizione di cui articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 derivante dal mutato regime fiscale disposto dal comma 8 non si applica nei casi in cui l'attività sia svolta da società il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, da enti non commerciali o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e i beni immobili siano utilizzati dagli enti stessi ovvero da società aventi i predetti requisiti».

Conseguentemente:

All'articolo 16 sopprimere il comma 2.

All'articolo 22, al comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

16.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 2.

16.6

ENRIQUES

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 147 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto pubblico ricadenti nei territori dei comuni ricompresi nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché nelle aree metropolitane individuate con legge delle Regioni a statuto speciale, sono escluse dal Patto di stabilità interno"».

16.7

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 2, sostituire le parole: «della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno» con le parole: «delle città con più di 500.000 abitanti sono escluse dal patto di stabilità interno nel limite del 30% delle spese sostenute».

16.8

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 2, sostituire le parole: «della Capitale della Repubblica» con le parole: «dei comuni montani».

16.0.1

MAZZARELLO

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. L'Automobile Club d'Italia (ACI) è autorizzato, senza oneri a carico del bilancio statale, a procedere ad apposite ed eccezionali selezioni di idoneità per l'assunzione, nei propri ruoli, dei lavoratori di ACI Global Spa, società interamente controllata dall'ACI, già collocati in mobilità a seguito dei processi di ristrutturazione e che alla data del 31 luglio 2004, risultavano ancora iscritti alla lista di mobilità.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 non costituiscono elemento aggiuntivo ai fini della rideterminazione delle tariffe dei servizi praticate dall'ACI agli utenti».

Art. 17.**17.1**

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Al comma 1, dopo le parole: «Sistema alta velocità / alta Capacità» inserire le seguenti: «, tratte Milano – Torino – Napoli inclusi i nodi.».

17.2

BRUTTI Paolo

Al comma 1, dopo le parole: «alta capacità» inserire le parole: «e per quelli relativi alla rete ferroviaria ordinaria, rispettivamente per il 50% dello stanziamento totale.».

17.3

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Al comma 1, dopo le parole: «Sistema alta velocità/alta Capacità» inserire le seguenti: «e per gli investimenti sulla rete ordinaria.».

17.4

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Agli investimenti per la rete ordinaria è riservato almeno un terzo delle risorse finanziarie di cui al presente comma.»

17.5

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'articolo 1 della» con la seguente: «dalla».

17.6

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le risorse integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti.»

17.1000 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 34-*septies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007".

b) al terzo comma le parole: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite con le parole: "60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007"».

17.1000

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:***«Art. 17-bis.**

1. All'articolo 34-*septies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le parole: "nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007";

b) al terzo comma le parole: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono sostituite con le parole: "60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007"».

17.0.1 (testo 2)

CICCANTI

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:***«Art. 17-bis.**

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad acquistare quote di capitale della società Terna Spa, attualmente di proprietà della cassa depositi e prestiti Spa, nei limiti delle risorse di cui al comma 6.

2. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad acquistare quote di capitale della società Snam rete gas, attualmente di proprietà dell'Eni, nei limiti delle risorse di cui al comma 6.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ai necessari potenziamenti delle infrastrutture acquisite in virtù dei commi precedenti, allo scopo di assicurare costantemente un adeguato livello di capacità trasmissiva e di trasporto.

4. A decorrere dal 2007 con DPCM sono stabilite le procedure, le condizioni ed i corrispettivi necessari per i trasferimenti stabiliti dai precedenti commi 1 e 2.

5. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239 convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, al comma 4, le parole: «superiori al 20 per cento» sono soppresse.

6. Per i maggiori oneri connessi ai corrispettivi di cui al comma 4 si provvede nei limiti delle maggiori entrate nette rivenienti dall'articolo 40.

17.0.1

CICCANTI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. La quota di capitale della società Tema spa, attualmente di proprietà della Cassa depositi e prestiti s.p.a. è trasferita al Ministero dello sviluppo economico.

2. La quota di capitale della società Snam Rete Gas attualmente di proprietà dell'ENI è trasferita al Ministero dello sviluppo economico.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ai necessari potenziamenti delle infrastrutture acquisite in virtù dei commi precedenti, allo scopo di assicurare costantemente un adeguato livello di capacità trasmissiva e di trasporto.

4. Con DPCM sono stabilite le procedure, le condizioni ed i corrispettivi necessari per i trasferimenti stabiliti dai precedenti commi 1 e 2.

5. All'articolo 1-ter, del DL 29 agosto 2003, n. 239, convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, al comma 4, le parole: "superiori al 20 per cento" sono soppresse».

17.0.2

PIGLIONICA

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Alla Autorità di cui all'articolo 159 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, comma 10, comma 11 e relativo decreto attuativo secondo quanto previsto per l'Autorità di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e commi 28, 29, 30, 31 e 32, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e all'articolo 1, comma 65, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in contrasto con le disposizioni previste dal presente articolo».

Art. 18.**18.1**

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la parola: «Fondo» inserire la seguente: «nazionale».

18.2

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente il comma 1 dell'articolo 20 è soppresso.

18.3

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO Paolo

All'articolo 21, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente all'articolo 18, comma 3, sostituire le parole: 50 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

18.0.1

LEGNINI, ANGIUS

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interventi urgenti per i Giochi del mediterraneo «Pescara 2009»)

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali urgenti necessari allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo del 2009, presso la città di Pescara e nella regione Abruzzo, sono stanziati ulteriori 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.2 (già 15.0.2)

ANGIUS, GALARDI, LEGNINI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Interventi per la soluzione di crisi industriali nel territorio
della provincia de L'Aquila)*

1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi all'intero territorio della provincia de L'Aquila.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi nel territorio della provincia de L'Aquila, è concesso un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D ed F della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

18.0.3 (già 15.0.3)

ANGIUS, LEGNINI, GALARDI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Interventi per la soluzione di crisi industriali nel territorio
delle province de L'Aquila e di Chieti)*

1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di deindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-

legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi anche alle aziende operanti nelle aree di crisi del comparto elettronico delle province de L'Aquila e di Chieti.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi nel territorio delle province de L'Aquila e di Chieti, è concesso un contributo di 15 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D ed F della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

18.0.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi)

1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A decorrere dall'anno 2009 si applica il disposto di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di pare corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, quanto a 3.550.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e 200.000 euro quello relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali; per l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; per l'anno 2008, quanto 5.650.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, 1.550.000 euro relativo al Ministero della pubblica istruzione, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, a 500.000

euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e 400.000 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 19.

19.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 2 sostituire le parole: «3 milioni di euro per l'anno 2006 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007» con le seguenti: «6 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

19.2

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Il comma 3 è soppresso

19.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 3 sopprimere la parola: «ai diritti e».

19.0.1

TOFANI, MATTEOLI, ALLEGRI, AUGELLO, BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA Antonio, BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO, BUTTI, CARUSO, COLLINO, CORONELLA, CURSI, CURTO, DE ANGELIS, DELOGU, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, LOSURDO, MANTOVANO, MORSELLI, MUGNAI, MANTICA, MARTINAT, MENARDI, NANIA, PARAVIA, RAMPONI, SALA, SAPORITO, SELVA, STORACE, STRANO, TOTARO, VALDITARA, VALENTINO, VIESPOLI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disponibilità finanziarie dell'INAIL ammontanti a circa 9 miliardi di euro, depositate su un conto infruttifero del ministero del Tesoro, sono impiegate in modo selettivo, al fine di:

a) attuare politiche mirate di sostegno ed incentivo alla prevenzione – ivi compreso lo sviluppo di strumenti già esistenti, quali l'articolazione delle tariffe premi secondo un criterio di *bonus malus* e il finanziamento dei programmi di adeguamento alla normativa sulla sicurezza da parte di imprese piccole e medie e di quelle appartenenti ai settori agricolo e artigianale –, nonché dei progetti per favorire l'informazione e la formazione da parte dei lavoratori;

b) ampliare la tutela assicurativa, con particolare riferimento all'ambito delle malattie professionali, anche non tabellate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'impiego delle disponibilità finanziarie di cui al primo comma».

19.0.2

LEGNINI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Allo scopo di salvaguardare i diritti dei lavoratori ex dipendenti dei Consorzi Agrari in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità, sono fatte salve, esclusivamente nei confronti dei suddetti lavoratori, le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 6 e 7 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 e successive modifica-

zioni, nonchè le modalità attuative di cui alla delibera del Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al decreto della Funzione Pubblica del 24 ottobre 2001 sulla equiparazione delle qualifiche professionali di uscita e di ingresso dei lavoratori interessati con alcune tipologie del pubblico impiego».

19.0.3

LEGNINI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di tutelare i diritti dei lavoratori ex dipendenti dei Consorzi Agrari in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità, sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, abrogate dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, nonché gli atti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle suddette disposizioni».

19.0.4

MORGANDO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica dell'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo)

1. L'articolo 15, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

«2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1961 limitatamente a coloro i quali non abbiano ottenuto risarcimenti da un altro Stato»».

19.0.5

GARRAFFA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il Ministro della pubblica istruzione con decreto, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce le modalità per il transito nei corrispondenti ruoli statali del personale dei licei linguistici paritari gestiti dalle province».

Art. 20.**20.1**

MONTINO, DI SIENA

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20. - (*Presidenza del Consiglio dei Ministri*). - 1. Per i soli anni di competenza 2002 e 2003 i contributi previsti dai commi 8, lettera a), 9 e 10, lettera a), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 69 milioni di euro per l'anno 2006».

20.2

TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20. - (*Presidenza del Consiglio dei Ministri*). - 1. Per i soli anni di competenza 2002 e 2003 i contributi previsti dai commi 8, lettera a), 9 e 10 lettera a), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di ri-

ferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n.225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 69 milioni di euro per l'anno 2006.

20.3

DE ANGELIS

Sopprimere il comma 1.

20.4

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per i soli anni di competenza 2002, 2003, 2004 e 2005 i contributi previsti dai commi 8 lettera a), 9 e 10 lettera a) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250».

Il comma 2 è abrogato.

Al comma 3 le parole: «39 milioni di euro per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «89».

Conseguentemente, i compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, il 241 sono proporzionalmente ridotti.

20.5

STRACQUADANIO, CUTRUFO, ROTONDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i soli anni di competenza 2002, 2003, 2004 e 2005 i contributi previsti dai commi 8 lettera a), 9 e 10 lettera a) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250».

Il comma 2 è abrogato.

Al comma 3, le parole: «39 milioni di euro per l'anno 2006», sono sostituite dalle seguenti: «89 milioni di euro per l'anno 2006».

20.7

MORGANDO

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Per i soli anni di competenza 2002 e 2003 i contributi previsti dai commi 8, lettera a), 9 e 10 lettera a) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, elenco 1, incrementare uniformemente gli importi relativi all'anno 2006 nella misura del 4,5 per cento e quelli relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 nella misura del 6 per cento.

20.8

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«2 Per i soli anni di competenza 2002 e 2003 i contributi previsti dai commi 8 lettera a), 9 e 10 lettera a) dell'articolo 3 della legge 7 agosto

1990, n.250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250».

Conseguentemente all'articolo 25 comma 1, elenco 1, aumentare uniformemente gli importi relativi all'anno 2006 del 4,5 per cento e gli importi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 del 6 per cento ad eccezione delle upb 02.01.02.01 e 02.01.02.05 nella voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - protezione della natura, ovvero fino a concorrenza dell'importo dell'onere.

20.9

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 2.

20.1000/1

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

All'emendamento 20.1000, sostituire le parole da: «Sostituire il comma 2» fino alle parole: «comparto dell'editoria.» con le seguenti: «Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:».

20.1000/2

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

All'emendamento 20.1000, sopprimere il comma 2-bis e conseguentemente, sostituire l'alinea con la seguente: «Sostituire il comma 2 con il seguente».

20.1000/3

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

All'emendamento 20.1000, capoverso 2, sopprimere le parole: «le riduzioni e agevolazioni tariffarie».

20.1000

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono rideterminati i contributi e le provvidenze di natura diretta e indiretta, le riduzioni e agevolazioni tariffarie al comparto dell'editoria.

2-bis. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 454 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è corrisposto l'acconto di cui all'articolo 3, comma 15-bis della legge 7 agosto 1990, n. 250; il relativo saldo è erogato entro il 31 dicembre 2007».

20.10 (testo 2)

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Al comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: "I contributi previsti dalla presente legge" sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quelli previsti dal comma 11. Al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: "Gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11"».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 1, elenco 1, aumentare uniformemente gli importi relativi al 2006, dello 0,6 per cento e gli importi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 dello 0,5 per cento ad eccezione delle upb 02.01.02.01 e 02.01.02.05 nella voce Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio – protezione della natura, ovvero fino a concorrenza dell'importo dell'onere.

20.10

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Al comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: "I contributi previsti dalla presente legge" sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quelli previsti dal comma 11. Al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: "Gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11"».

Conseguentemente all'articolo 25 comma 1, elenco 1, aumentare uniformemente gli importi relativi al 2006, dello 0,6 per cento e gli importi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 del 6 per cento ad eccezione delle upb 02.01.02.01 e 02.01.02.05 nella voce Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio – protezione della natura, ovvero fino a concorrenza dell'importo dell'onere.

20.11

MONTINO, DI SIENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La lettera b) del comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituita dalla seguente:

b) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: "I contributi previsti dalla presente legge" sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quelli previsti dal comma 11,". Al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: "Gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11".

Conseguentemente, al comma 3, le parole: «39 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «42 milioni di euro».

20.12

MORGANDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano

nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni di cui alla delibera del Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al decreto della Funzione Pubblica del 24 ottobre 2001 sulla equiparazione delle qualifiche professionali di uscita e di ingresso dei lavoratori interessati con alcune tipologie del pubblico impiego».

20.13

MORGANDO, LUSI, RANDAZZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 456, articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituire la lettera *b)* con la seguente:

b) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: "i contributi previsti dalla presente legge" sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quelli previsti dal comma 11,". Al comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: "Gli stessi contributi" con le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, elenco 1, incrementare uniformemente gli importi relativi all'anno 2006 nella misura dello 0,5 per cento e quelli relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 nella misura dello 0,4 per cento.

20.14

LUSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, non si applicano alle imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10».

20.15

RANDAZZO, POLLASTRI, MICHELONI, TURANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Al comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: "I contributi previsti dalla presente legge" sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quelli previsti dal comma 11,". Al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: "Gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11"».

20.0.1

GASBARRI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224 è abrogato».

Art. 21.**21.1**

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo.

21.2

SCHIFANI, PASTORE, POSSA, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente: i compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono proporzionalmente ridotti.

21.3

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 1.

21.4

LEGNINI

Sopprimere i commi 1 e 2.

21.2000

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario».

21.5

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, POLLEDRI

Al comma 1, dopo le parole: «tranne che» aggiungere le seguenti: «per il pagamento dei compensi spettanti ai giudici di pace, ai procuratori e ai giudici onorari di tribunale, ai giudici onorari aggregati, ai componenti le sezioni agrarie e i tribunali delle acque, nonchè».

21.6

LEGNINI, POLLEDRI, BALDASSARRI

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, per il pagamento dei compensi dei giudici di pace e dei magistrati onorari».

21.7

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 2.

21.8

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 3.

21.9

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 3 e 4.

21.10

POLLEDRI, FRANCO Paolo, FRUSCIO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente: all'articolo 22 del comma 1 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legge, il trattamento economico dei Ministri, vice-Ministri e Sottosegretari di Stato è ridotto nella misura del 30 per cento».

21.11

MANZIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2006».

21.12

BARBOLINI

Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 23, comma 10, della legge 24-11-1981, n. 689, Modifiche al sistema penale, dopo le parole: «tassa e imposta» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il contributo unificato di cui all'articolo 13, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3-ter. All'articolo 13, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «1.100 euro» sono aggiunte le seguenti: «e per i procedimenti di opposizione ai sensi degli articoli 204-bis e 205, Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, e 22 e seguenti della legge 24-11-1981, n. 689, Modifiche al sistema penale».

Al comma 5, dopo le parole: «i difensori costituiti», sono aggiunte le seguenti: «ovvero la parte costituita personalmente nei procedimenti ove ciò sia consentito».

21.13

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Sopprimere il comma 4.

21.14

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO Paolo

Sopprimere il comma 4.

21.15

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI, DI LELLO

Sopprimere il comma 4.

21.16

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO Paolo, FRUSCIO

*Sopprimere il comma 4.**Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento».*

21.17

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 4 e, al comma 5, il secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ivi richiamato.

21.18

IL RELATORE

Al comma 4, all'alinea, dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «spese di»; sopprimere il comma 6; al capoverso 6-bis, soppri-

mere le parole: «aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205,».

21.1000 (Testo 2)/1

DIVINA, POLLEDRI

All'emendamento 21.1000 (Testo 2), prima delle parole: «per i ricorsi aventi ad oggetto» *inserire le seguenti:* «e affinché sia reso noto che lo stato italiano non è razzista»

21.1000 (Testo 2)/2

DIVINA, POLLEDRI

All'emendamento 21.1000 (Testo 2), le parole: «di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato italiano» *sono soppresse.*

21.1000 (Testo 2)/3

DIVINA, POLLEDRI

All'emendamento 21.1000 (Testo 2), alla fine del periodo è aggiunto: «a condizione che trattasi di cittadini italiani».

21.1000 (Testo 2)/4

TECCE

All'emendamento 21.1000 (Testo 2), al comma 5, al paragrafo 1-bis, sopprimere il secondo periodo.

21.1000 (Testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 4, al capoverso 6-bis, dopo le parole: «della legge 7 agosto 1999, n. 241» *inserire le seguenti:* «per i ricorsi aventi ad oggetto il

diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato».

21.1000

IL GOVERNO

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso 6-bis, le parole: «di ottemperanza» sono sostituite dalle seguenti: «di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.»;

b) al capoverso 6-ter, dopo le parole: «per essere riassegnato», inserire le seguenti: «, per ciascun anno.».

Sopprimere il comma 6.

21.19

LEGNINI

Al comma 4, sostituire il capoverso «6-bis» con i seguenti:

«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 400 per i processi di valore fino a euro 260.000 e per i processi di valore indeterminabile;

g) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

h) euro 1.200 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

6-bis.1. Per i ricorsi aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona non è dovuto alcun contributo».

21.20

LUSI

Al comma 4, il numero: «500» è sostituito dal numero: «400». Allo stesso comma, è aggiunto il seguente:

«6-quater. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona è escluso il contributo a carico del ricorrente. Il contributo di euro 400 è dovuto per i ricorsi amministrativi di valore fino a euro 180.000,00 e per i ricorsi di valore indeterminabile.

21.21

LEGNINI

Al comma 4, capoverso 6-bis, sopprimere le parole: «per le istanze cautelari di primo e secondo grado.

21.22

LUSI

Al comma 4, le parole da: «per le istanze cautelari» a «di euro 250» sono soppresse.

21.23

DONATI, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, RIPAMONTI

Al comma 4, capoverso 6-bis, sopprimere le parole: «per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n 241»

Conseguentemente, all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n.115, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Non sono soggetti al contributo unificato i ricorsi previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n 241.»

Conseguentemente all'onere derivante valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

21.24

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Al comma 4, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».

Conseguentemente all'onere derivante valutato in 500.000 euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

21.25

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 5.

21.26

LEGNINI, TECCE

Al comma 5, capoverso «1-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

21.27

LUSI, TECCE

Al comma 5, le parole: «Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti» sono soppresse.

21.28

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARI, AUGELLO, SAIA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ivi richiamato».

21.29

DI LELLO, TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Al comma 5, al paragrafo 1-bis, sopprimere il secondo periodo.

21.30

MANZIONE

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti.»

21.31

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 6.

21.0.1

LEGNINI, VITALI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Spese sostenute dai Comuni per funzionamento Uffici giudiziari)

1. La legge 24 aprile 1941, n. 392, è abrogata.
 2. A decorrere dal 1° luglio 2006, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia.
-

21.0.2

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative essenziali è autorizzata l'assunzione di personale presso gli uffici periferici delle amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici situati sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano per una spesa complessiva pari a 2.000.000. di euro a valere sul fondo di cui al comma 96, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 a decorrere dal 1 gennaio 2007.

2. Alla ripartizione delle assunzioni, di cui al precedente comma, si provvede con decreto del Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 22.**22.1000**

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «degli Istituti zooprofilattici sperimentali» inserire le seguenti: «, degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette».

22.1

FERRANTE, PIGLIONICA, DE PETRIS, BELLINI, CONFALONIERI, MOLINARI, BARBATO, RONCHI, BRUNO, FAZIO, SODANO

Al comma 1, dopo le parole: «degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e degli Enti Parco Nazionali».

22.2

FRANCO Vittoria, FERRANTE, SOLIANI

Al comma 1, dopo le parole: «degli Istituti zooprofilattici sperimentali» inserire le seguenti: «degli enti e istituzioni di ricerca».

22.3

FRANCO Vittoria, FERRANTE, SOLIANI

Al comma 1, dopo le parole: «degli Istituti zooprofilattici sperimentali» inserire le seguenti: «delle università degli istituti di istruzione universitaria pubblici».

22.4

SODANO, TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Al comma 1, dopo le parole: «Istituti zooprofilattici sperimentali,» aggiungere le seguenti: «degli Enti parco».

Conseguentemente, all'articolo 27, al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

22.5

CICCANTI, FORTE

Al comma 1 sostituire le parole: «e delle istituzioni scolastiche», con le seguenti: «, delle istituzioni scolastiche e degli Enti Parco».

22.6

CAPELLI, TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Al comma 1, dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche,» aggiungere le seguenti: «delle Università e degli Enti di ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 27, al comma 1, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

22.7

STRACQUADANIO

Al comma 1, aggiungere, dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche», le parole: «delle Università e degli Enti di Ricerca».

22.8

LEGNINI

Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e dei Parchi nazionali».

22.9

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI, RIPAMONTI

Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e degli enti parco nazionali».

Al relativo onere, valutato in 3 milioni di euro nell'anno 2006, e di 6 milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

22.10

CICCANTI

Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e delle stazioni sperimentali per l'industria».

22.11

POLLEDRI, FRANCO Paolo, Fruscio

Nell'articolo 35, comma 15, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti «1,3 per cento»;

b) sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti «5,2 per cento»;

c) sostituire le parole: «1,50 per cento» con le seguenti «1 per cento»;

d) sostituire le parole: «4,75 per cento» con le seguenti «4 per cento»;

Conseguentemente all'articolo 22 del comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

22.12

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

All'articolo 36, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Nell'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: "dell'1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 3 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

22.13

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26.

(Deroga a patto di stabilità per i triennio 2006-2008)

1. In deroga a quanto disposto dal comma 140 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i comuni, se in possesso delle caratteristiche sotto elencate, possono per il triennio 2006-2008 aumentare le spese correnti dell'anno 2004 nella percentuale media di aumento delle entrate iscritte nel Titolo I e III del bilancio di previsione assestato per l'anno 2005 e di quelle iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2006, rispetto alla medesima voce del bilancio consuntivo dell'anno 2004:

a) popolazione non superiore a 15.000 abitanti;

b) indice di autonomia finanziaria rilevato nell'anno 2004 non inferiore al 95 per cento;

c) indice di autonomia impositiva rilevato nell'anno 2004 non inferiore al 62 per cento.

2. Ai medesimi enti locali non si applica il comma 144 della medesima legge.

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti: «11 per cento»; all'articolo 22 del comma 1 del presente decreto-legge sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»; all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare, proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

22.14

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

All'articolo 35, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta in corso» con le seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta successivo».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento» e, all'articolo 37, sopprimere il comma 51».

22.15

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

All'articolo 36, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta in corso» con le seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta successivo».

Conseguentemente all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento» e all'articolo 37, sopprimere il comma 51».

22.16

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

All'articolo 37, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta in corso» con le seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta successivo».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento» e, all'articolo 37, sopprimere il comma 51».

22.2000 (Testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.

2. Al comma 10 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data, certificata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, del completamento da parte dell'Azienda sanitaria di appartenenza, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007.

2. L'esercizio straordinario dell'attività libero professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, è informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province Autonome e sulla base dei principi previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000.

3. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste d'attesa, sono affidati alle Regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell'attività libero professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare previo congruo termine per provvedere da parte delle Aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l'attività libero professionale non può

superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente».

22.2000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.

2. Per la finalità di cui al comma 1, all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi dei commi 5-bis e 6, si intendono confermati, salva diversa determinazione, decorsi sessanta giorni dal voto sulla fiducia al nuovo Governo. È, comunque, consentito, nel medesimo termine, modificare l'oggetto degli incarichi di funzione dirigenziale, anche se conferiti ai sensi del comma 4, pur in assenza del consenso dell'interessato". In sede di prima applicazione, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Al comma 10 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data, certificata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, del completamento da parte dell'Azienda sanitaria di appartenenza, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007".

4. L'esercizio straordinario dell'attività libero professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, è informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province Autonome e sulla base dei principi previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000.

5. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste d'attesa, sono affidati alle Regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell'attività libero professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare previo congruo termine per provvedere da parte delle Aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un

commissario ad acta. In ogni caso l'attività libero professionale non può superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente».

22.0.1

FERRANTE, SOLIANI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obbligo di valutazione degli enti di ricerca destinatari di finanziamenti statali)

1. Gli enti o istituti che svolgono attività di ricerca, pubblici o privati, in qualsiasi forma costituiti, destinatari di finanziamenti statali sono sottoposti alla valutazione del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

2. I finanziamenti statali previsti dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinati alla ricerca in favore di enti o istituti, pubblici o privati, in qualsiasi forma costituiti, sono soggetti a specifica valutazione preventiva da parte del CIVR con riferimento alle attività ed ai progetti di ricerca cui i finanziamenti sono destinati.

3. La valutazione avviene sulla base dei criteri generali elaborati dal CIVR ai sensi dell'articolo 5, lettera *b*), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

4. L'erogazione dei finanziamenti statali di cui al comma 2 è sospesa fino all'esito della valutazione del CIVR, che deve concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il CIVR può disporre una proroga, comunque non superiore a sei mesi, del termine di cui al presente comma. In caso di mancata conclusione della valutazione nei predetti termini, i finanziamenti possono essere erogati. La valutazione è unica, anche in caso di finanziamenti pluriennali.

5. In caso di valutazione negativa da parte del CIVR i contributi ed i finanziamenti sono revocati e le relative risorse confluiscono, per una quota pari all'80 per cento, nel fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, per una quota pari al 20 per cento, nel fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

6. L'erogazione dei finanziamenti statali di cui al comma 1 è sospesa nel caso in cui il CIVR non abbia mai sottoposto a valutazione l'attività

dell'istituto o ente di ricerca; si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, è riconosciuto al CIVR un finanziamento di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e di euro 150.000 a decorrere dal 2008.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e di euro 150.000 a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e ad euro 120.000 a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e ad euro 30.000 a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».

Art. 23.

23.1

POLLEDRI, DAVICO, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo.

23.2

ROSSA, FERRARA

Sopprimere l'articolo.

23.1000

IL GOVERNO

Al comma 1 dopo la parola: «abrogato» aggiungere le seguenti: «e nell'articolo 2, comma 4 della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole: ", nonché alla loro conferma in ruolo"».

23.0.1

RANIERI, SOLIANI, FERRANTE

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Piano straordinario di assunzione di giovani ricercatori)

1. Il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 37, comma 57-bis, è destinato al finanziamento di un Piano straordinario di assunzioni di ricercatori da parte delle università, degli istituti di istruzione universitaria pubblici, degli enti e istituzioni di ricerca, predisposto dal Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto.

Conseguentemente, all'articolo 37, dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis. – 1. Il comma 351 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato».

Art. 24.**24.1**

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere l'articolo.

24.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «tabella D allegata al» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

24.3

RAME

Aggiungere in fine il seguente periodo: «i parametri di riferimento di cui alla tabella citata utilizzabili per la determinazione del compenso sono ridotti del venticinque per cento».

Art. 25.**25.1**

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Nell'articolo 35, comma 7, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: «, nei limiti ivi previsti,», ovunque ricorrano;

b) dopo le parole: «dichiarazione annuale», aggiungere le seguenti: «se di ammontare superiore a centomila euro»;

c) dopo le parole «somme dovute», aggiunre le seguenti «se di ammontare superiore a centomila euro».

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

25.2

POLLEDRI, FRANCO Paolo, FRUSCIO

Nell'articolo 35 apportarte le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 8-*bis*) è sostituito dal seguente:

"8-*bis*) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;"

b) all'articolo 19-*bis*1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole «o la rivendita» sono soppresse;

c) nell'allegata Tabella A, parte III, il n. 127-*ter* è soppresso».

b) nel comma 9 la parola «tre» è sostituita dalla seguente «dieci».

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

25.3

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'articolo 35, comma 8, lettera a), al numero 8), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni».

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

25.4

FRANCO Paolo, POLLEDRI

*All'articolo 35, comma 9, dopo le parole «regime fiscale delle stesse», inserire le seguenti: «non si dà luogo alla rettifica dell'imposta di cui all'articolo 19-*bis*2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 12, n.633».*

Sopprimere tutto il resto del comma.

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

25.5

POLLEDRI, FRANCO Paolo

All'articolo 35, dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. L'applicazione della disposizione di cui articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 derivante dal mutato regime fiscale disposto dal comma 8 non si applica nei casi in cui l'attività sia svolta da società il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, da enti non commerciali o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e i beni immobili siano utilizzati dagli enti stessi ovvero da società aventi i predetti requisiti».

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

25.6

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Nell'articolo 35, comma 15, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «1,3 per cento»;
- b) sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «5,2 per cento»;
- c) sostituire le parole: «1,50 per cento» con le seguenti: «1 per cento»;
- d) sostituire le parole «4,75 per cento» con le seguenti: «4 per cento»;

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

25.7

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Nell'articolo 36, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai fabbricati strumentali entrati in funzione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

25.8

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

All'articolo 36, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Nell'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 3 per cento».

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

25.9

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Nell'articolo 37, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

25.10

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Nell'articolo 37, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

25.11

LUSI

All'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, sopprimere le seguenti voci: «04.01.01.00» e «04.01.02.01» relative all'Amministrazione penitenziaria.

25.12

STRACQUADANIO

Dall'elenco 1, di cui al comma 1, abrogare le seguenti parole: «Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca», fino a: «Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna».

25.13

CAPELLI, TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Al comma 1, all'elenco n. 1 ivi richiamato, sopprimere la seguente rubrica: «Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca».

25.14

SCHIFANI, ASCIUTTI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

All'elenco N. 1 (previsto dall'articolo 25, comma 1) alla voce Istruzione, sostituire il punto 03.01.01.02 (Edilizia scolastica) con il seguente:

Accantonamento 2006:	0
Riduzione 2007:	0
Riduzione 2008:	0
Riduzione 2009:	0

Conseguentemente alla voce Istruzione, sostituire il punto 03.01.01.01 (Uffici centrali) con il seguente:

Accantonamento 2006:	2.475.120
Riduzione 2007:	3.207.964
Riduzione 2008:	3.218.973
Riduzione 2009:	3.245.546

25.15

SCHIFANI, ASCIUTTI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALÌ, DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI Giulio, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONI

All'elenco N. 1 (previsto dall'articolo 25, comma 1) alla voce Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica, sostituire il punto 04.01.01.02 (Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche) con il seguente:

Accantonamento 2006:	0
Riduzione 2007:	0
Riduzione 2008:	0
Riduzione 2009:	0

Conseguentemente alla voce Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica, sostituire il punto 04.01.01.01 (Uffici centrali) con il seguente:

Accantonamento 2006:	128.276
Riduzione 2007:	150.589
Riduzione 2008:	151.587
Riduzione 2009:	178.160

25.16

LEGNINI, NIEDDU, TECCE, LUISI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Sono escluse le spese riguardanti il rappresentante generale del Governo sul territorio e il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso».

25.17

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la parola: «coesistente» con la seguente: «rispettivo».

25.1000

IL GOVERNO

Al comma 4 sostituire la parola: «manovra» con la seguente: «Legge».

25.18

MORGANDO, POLLEDRI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La caserma «Pozzuolo del Friuli» di Ferrara è esclusa dall'elenco degli immobili militari alienabili di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e rimane in proprietà allo Stato per essere destinata a sede del Museo Nazionale della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91.»

Art. 26.**26.1**

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 18 e 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli enti parco nazionale».

Conseguentemente all'onere derivante valutato in 3 milioni di euro nell'anno 2006, e di 6 milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri.

26.2

MAZZARELLO, BRUTTI Paolo, CARLONI, FILIPPI, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle Autorità portuali istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

26.0.1

MAZZARELLO, BRUTTI Paolo, CARLONI, FILIPPI, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 14-ter, comma 1, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le parole: ", a decorrere dall'anno 2001 e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall'anno 2003" sono soppresse.

2. All'articolo 34-septies, comma 1, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, le parole: ", nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007" sono soppresse».

26.0.2

MAZZARELLO, BRUTTI Paolo, CARLONI, FILIPPI, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Ai fini della realizzazione dei programmi di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali, le relative spese di investimento non concorrono alla determinazione dei limiti di incremento di cui al comma 57, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311»

26.0.3

MAZZARELLO, BRUTTI Paolo, CARLONI, FILIPPI, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Nell'elenco 1, allegato alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "Autorità portuali" sono soppresse.»

Art. 28.**28.1**

RANIERI, SOLIANI, FERRANTE

Al comma 1, dopo le parole: «31 agosto 1998,» inserire le seguenti: «con l'esclusione di quelle relative al personale delle università,»

28.2

NIEDDU, LADU, MACCANICO, MANZELLA, PISA, VILLECCO CALIPARI, ZANONE

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

28.5

ALBONETTI, TECCE, ALFONZI, ALLOCCA, CAPELLI

All'articolo 38, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Parte dei proventi derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, nella misura massima di due milioni di euro per l'anno 2007, affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, ad appositi capitoli di spesa dello Stato in previsione del Ministero dell'Istruzione per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco. Il Ministro dell'istruzione provvede, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a disciplinare le modalità e i criteri per lo svolgimento delle campagne informative di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento»

28.3

NIEDDU, LADU, MACCANICO, MANZELLA, PISA, VILLECCO CALIPARI, ZANONE

Al comma 3, dopo le parole: «dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266.» aggiungere le seguenti «, nonché al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia destinatario della legge 8 luglio 1961, n. 642».

28.4

PERRIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario regionale».

28.0.1

NIEDDU, LADU, MACCANICO, MANZELLA, PISA, VILLECCO CALIPARI, ZANONE

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis***(Parziale omogeneizzazione indennità operative)*

1. Al personale di Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri impiegato nei contingenti militari impegnati in operazioni internazionali all'estero, allo scopo di assicurare una parziale omogeneizzazione dei trattamenti e per il periodo di percezione dell'indennità di missione connessa con l'operazione, in luogo dell'indennità d'impiego operativo fondamentale o dell'indennità pensionabile in godimento compete, se più favorevole, un'indennità di contingente commisurata al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni.

2. L'indennità di contingente di cui al comma 1, alla quale non si applicano gli aumenti previsti dall'articolo 4 del regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, dà titolo ai benefici previsti dall'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ed è assoggettata alla disciplina di cui all'articolo 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni».

28.0.2

NIEDDU, LADU, MACCANICO, MANZELLA, PISA, VILLECCO CALIPARI, ZANONE

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:***«Art. 28-bis***(Parziale omogeneizzazione indennità operative)*

1. Al personale di Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri impiegato nei contingenti militari impegnati in operazioni internazionali all'estero, allo scopo di assicurare una parziale omogeneizzazione dei trattamenti e per il periodo di percezione dell'indennità di missione connessa con l'operazione, all'indennità d'impiego operativo fondamentale o all'indennità pensionabile in godimento si applicano i benefici previsti dall'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e la disciplina di cui all'articolo 51, comma

6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni».

Art. 29.

29.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.».

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi.».

29.1

PERRIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale».

29.2

COLLINO, SAPORITO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le strutture comunque denominate che svolgono attività di valutazione e verifica e che siano organicamente incardinate nelle amministrazioni pubbliche».

29.0.1

VITALI, ENRIQUES

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Patto di stabilità: semplificazione degli obiettivi)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 144 è sostituito dal seguente:

"144. Gli enti di cui al comma 138, ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2006, non possono eccedere, in termini di cassa, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, così come determinato ai sensi dei commi 142 e 143.";

b) al comma 142, il capoverso è sostituito dal seguente:

"Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:"

c) al comma 143, il capoverso è sostituito dal seguente:

"Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:"».

29.0.2

RUBINATO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Patto di stabilità: semplificazione degli obiettivi)

1. Il comma 144 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

"Gli enti di cui al comma 138, ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2006, non possono eccedere, in termini di cassa, il complesso

delle spese correnti e delle spese in conto capitale, così come determinato ai sensi dei commi 142 e 143"».

Conseguentemente, il primo periodo del comma 142 della legge 266/2005 è così sostituito:

«142. Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle" il primo periodo del comma 143, della legge 266/2005 è così sostituito:

"143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, per la gestione di competenza al netto delle"».

Art. 30.

30.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere l'articolo.

30.2

PERRIN

Sostituire l'articolo 30 con il seguente:

«Art. 30. – 1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:

"204. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari regionali, con l'obiettivo di:

a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, cer-

tificata dell'organo di revisione contabile, delle misure adottate dei risultati conseguiti;

b) fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;

c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;

d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.

204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".».

30.3

RUBINATO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 198, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", con esclusione di quelle riferite a contratti o convenzioni stipulati nell'anno 2005"».

30.4

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI, DI LELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Mini-

stri – Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari regionali, con l'obiettivo di:

a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione dal parte degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;

b) fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;

c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;

d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198».

30.5

RUBINATO, MOLINARI

Al comma 1, capoverso «204», sopprimere le parole: «Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo».

30.6

VITALI, LEGNINI, ENRIQUES

Al comma 1, capoverso «204», sopprimere il seguente periodo: «Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo».

30.7

RUBINATO

Al comma 1, capoverso «204», dopo le parole: «a qualsiasi titolo.» inserire le seguenti: «Non si applica tale sanzione agli enti che non hanno

conseguito il previsto risparmio di spesa in ragione di contratti di lavoro a tempo determinato o convenzioni stipulati nel corso dell'anno 2005».

30.8

LEGNINI

Al comma 1, capoverso 204, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «per l'anno 2006».

30.9

LEGNINI

Al comma 1, capoverso 204, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «per gli anni 2006 e 2007».

30.14

IL RELATORE

Al comma 1, nella parte in cui modifica l'articolo 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «Dipartimento degli affari regionali» aggiungere le seguenti: «e del Ministero dell'interno».

30.10

VITALI, LEGNINI, ENRIQUES

Al comma 1, sopprimere il capoverso «204-bis».

30.11 (Testo 2)

RUBINATO

Al comma 1, dopo il capoverso «204-bis», inserire il seguente:

«204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a con-

tratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005».

30.11

RUBINATO

Al comma 1, dopo il capoverso «204-bis», inserire il seguente:

«204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005».

30.12

TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 199 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) delle maggiori spese di personale derivanti da assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal secondo semestre del 2004";».

30.13

LEGNINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono comunque fatte salve, dall'applicazione del comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 15 febbraio 2006».

Art. 31.**31.1**

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «e successive modificazioni.».

Art. 32.**32.1**

IL RELATORE

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti» con le seguenti: «il comma 6 è sostituito» e, al capoverso 6-ter, dopo le parole: «comma 6, del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

32.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti» con le seguenti: «il comma 6 è sostituito».

32.2

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Al comma, 1 lettera c), sopprimere le parole: ««altamente qualificata».

32.3

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO Paolo

Sopprimere il capoverso 6-bis.

32.0.1

POLLEDRI, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.

2. La legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata».

Art. 36.**36.5000/22**

IL RELATORE

All'emendamento 36.5000, alla lettera e), nel capoverso 10-ter, apportare le seguenti modificazioni;

«a) dopo le parole: "legge 25 gennaio 1994, n. 86," sono inserite le seguenti: "ovvero imprese di locazione finanziaria";

b) nel secondo periodo, dopo le parole: "di cui al periodo precedente", sono inserite le seguenti: ", che comunque entra in vigore non prima del 1° gennaio 2007,"».

36.5000

IL GOVERNO

All'articolo 36 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sopprimere le parole: «64),»;

b) al comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La disciplina di cui al predetto comma continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

c) sostituire il comma 25 con i seguenti:

«25. All'articolo 51, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: "La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le

azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito".

25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Conseguentemente all'articolo 35, apportare le seguenti modifiche:

a) nel comma 8 sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 10, primo comma:

1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:

«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del successivo numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al successivo numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;"

2) dopo il numero 8-bis) è aggiunto il seguente:

"8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:

a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,

gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;

c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa arti o professioni;

d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;"

b) *sopprimere la lettera c)*;

c) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8), e 8-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta prevista dal successivo articolo 19-*bis*2, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8), e 8-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

d) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole "operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, n. 8), 8-*bis*)", sono sostituite dalle seguenti "operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, n. 8), 8-*bis*) e 8-*ter*)";

b) all'articolo 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, n. 8) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";

c) all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ... uno per cento»;

e) dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole "a norma dell'articolo 2" sono aggiunte le seguenti: ", anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, n. 8-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";

b) dopo l'articolo 1 della Tariffa è aggiunto il seguente:

"1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, n. 8-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi.... 3 per cento";

10-ter. Per le vulture catastali e le trascrizioni relativi a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, n. 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale come modificate dal comma 10-bis, sono ridotte della metà. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata alla autorizzazione da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parti devono presentare per la registrazione una dichiarazione entro il 1° ottobre 2006, indicando gli elementi essenziali del contratto, il periodo contrattuale residuo e gli importi convenuti. Per la riscossione dell'imposta di registro si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del predetto decreto n. 131 del 1986.

Nella medesima dichiarazione può essere esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'opzione medesima ha effetto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Art. 37.

37.207a

IL RELATORE

Al comma 55, le parole: «ed è versata» sono sostituite dalle seguenti: «e può essere versata».

37.197a

IL RELATORE

Al comma 53, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

0/741/11/5^a (Testo 2)

IL RELATORE

La 5^a Commissione,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006,

premesso che:

l'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto in conversione dispone modifiche alla disciplina delle provvidenze al settore dell'editoria, volta a ridurre, per l'anno 2006 e per il triennio 2007-2009, l'autorizzazione di spesa, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per l'anno 2006;

considerato altresì che:

per gli anni 2002 e 2003, alle imprese di cui ai commi 8, lettera *a*), 9 e 10 lettera *a*) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono state erogate provvidenze secondo criteri di calcolo difformi rispetto alla legislazione vigente, in quanto espressamente riferiti a disposizioni di rango secondario (decreti ministeriali) a loro volta riconducibili alle previsioni di un disegno di legge presentato alle Camere dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri (A.C. 4163) e mai giunto all'approvazione definitiva;

in particolare si è determinata un'attribuzione delle provvidenze, da parte del Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio, in misura eccedente rispetto agli importi previsti dalla normativa vigente;

tale situazione ha dato luogo all'obbligo di restituzione, in capo alle imprese beneficiarie, dei maggiori contributi ricevuti, mediante la decurtazione nel 2006 delle provvidenze riconosciute per gli anni successivi al 2003;

impegna il Governo,

a prevedere,

a) nell'ambito del ddl finanziaria per il 2007, una rivisitazione dei meccanismi strutturali che individuano i criteri per accedere ai contributi e alle agevolazioni per l'editoria e determinano il riparto delle relative risorse;

b) misure idonee a consentire alle imprese il recupero degli importi decurtati nel 2006 per effetto di una applicazione di criteri di calcolo difformi rispetto alla legislazione vigente, non imputabile in alcun modo alle imprese stesse.

0/741/11/5^a

IL RELATORE

La 5^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006,

premessi che:

l'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto in conversione dispone modifiche alla disciplina delle provvidenze al settore dell'editoria, volta a ridurre, per l'anno 2006 e per il triennio 2007-2009, l'autorizzazione di spesa, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per l'anno 2006;

considerato altresì che:

per gli anni 2002 e 2003, alle imprese di cui ai commi 8, lettera *a*), 9 e 10 lettera *a*) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono state erogate provvidenze secondo criteri di calcolo difforni rispetto alla legislazione vigente, in quanto espressamente riferiti a disposizioni di rango secondario (decreti ministeriali) a loro volta riconducibili alle previsioni di un disegno di legge presentato alle Camere dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri (A.C. 4163) e mai giunto all'approvazione definitiva;

in particolare si è determinata un'attribuzione delle provvidenze, da parte del Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio, in misura eccedente rispetto agli importi previsti dalla normativa vigente;

tale situazione ha dato luogo all'obbligo di restituzione, in capo alle imprese beneficiarie, dei maggiori contributi ricevuti, mediante la decurtazione nel 2006 delle provvidenze riconosciute per gli anni successivi al 2003;

impegna il Governo,

a prevedere, nell'ambito del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, apposite misure correttive, volte a consentire alle citate imprese il pieno recupero degli importi decurtati nell'anno 2006 per effetto di una difforme applicazione della legge vigente, non imputabile in alcun modo alle imprese stesse.

0/741/12/5^a

RUBINATO

La Commissione 5^a, considerata la finalità dell'articolo 8 di ovviare il processo di liberalizzazione del settore assicurativo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di proseguire nell'azione volta a stimolare la concorrenza del settore assicurativo a favore dei consumatori, estendendo quanto prima le clausole introdotte con la norma in esame anche nei settori assicurativi diversi dalla r.c. auto.

0/741/13/5^a

ALBONETTI, TECCE, ALLOCCA, ALFONZI, BONADONNA, NARDINI, CICCANTI, FORTE

Il Senato,

in sede di discussione dell'atto Senato 741 recante la conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente il rilancio

economico e sociale, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto dell'evasione fiscale,

in relazione a quanto stabilito dall'articolo 10 relativo alle condizioni contrattuali nel sistema bancario;

in considerazione della necessità di razionalizzare il sistema della variazione dei tassi di interesse applicati dalle banche a tutela dei consumatori;

in considerazione che, nonostante le ripetute sentenze della Cassazione e della Magistratura ordinaria, le Banche continuano a perseguire i debitori chiedendo il pagamento di montanti debitori gonfiati dall'anatocismo, cioè dalla ricapitalizzazione trimestrale degli interessi, ritenuta illegittima dalla recente giurisprudenza, rendendo così impossibile al creditore soddisfare il debito e costituendo un precedente arbitrario, estorsivo e foriero di gravi drammi in chi, per effetto di questa pretesa, perde la casa, i beni sottoposti a sequestro giudiziario;

impegna il Governo:

a prevedere una moratoria di 6 mesi che sospende tutte le esecuzioni promosse per crediti che non siano stati depurati dall'anatocismo, in modo da rinnovare gli atti di precetto sulla base di nuovi conteggi, affinché il debitore possa essere chiamato a rispondere di importi legittimamente calcolati e pretesi, e non per gli importi vessatori ed estorsivi pretesi dalle Banche o dai loro concessionari, attirati dalla comoda speculazione offerta loro con la forza degli ufficiali giudiziari. Chiediamo quindi di sospendere le azioni esecutive per sei mesi e rinnovare gli atti di precetto sulla base del nuovo conteggio.

0/741/14/5^a

EUFEMI

La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale,

considerato che l'articolo 150, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevede una nuova disciplina del sistema del risarcimento diretto, mediante apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro delle attività produttive,

impegna il Governo:

a) a ricomprendere tra i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori, anche le spese sostenute dal danneggiamento per assistenza legale e consulenza professionale;

b) a definire i rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi della legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni forma di determinazione, anche indiretta di tariffe massime o di sconti e fermo restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia.

0/741/16/5^a

LEGNINI, MORGANDO

La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 223 del 2006, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» (A.S. 741);

considerata la necessità di tutelare i lavoratori ex dipendenti dei Consorzi Agrari in servizio alla data del 10 gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità;

rilevato che recentemente è stata soppressa la norma che prevedeva il ricollocamento di tali lavoratori ex dipendenti dei Consorzi Agrari presso gli enti pubblici e che, pertanto, quelli di loro che ad oggi non sono stati ancora collocati sono rimasti privi di ogni tutela;

impegna il Governo

ad invitare le Regioni a dare corso al completamento della collocazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6 e 7 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, nonché secondo le modalità attuative di cui alla delibera del Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al decreto della Funzione Pubblica del 24 ottobre 2001 sulla equiparazione delle qualifiche professionali di uscita e di ingresso dei lavoratori interessati con alcune tipologie del pubblico impiego.

0/741/17/5^a

LEGNINI, ANGIUS

La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 223 del 2006, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» (A.S. 741);

considerato che,

la legge finanziaria per l'anno 2006 ha disposto una stanziamento di complessivi 30 milioni di euro per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo Pescara 2009;

la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti per lo svolgimento dei giochi del Mediterraneo del 2009 nella regione Abruzzo, è in forte ritardo a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie per la realizzazione delle opere medesime;

le suddette opere infrastrutturali, oltre ad essere necessarie per il regolare svolgimento dei Giochi del Mediterraneo del 2009, risultano finalizzate anche allo sviluppo competitivo ed economico dell'intera regione Abruzzo;

il mancato completamento del finanziamento del suddetto evento sportivo internazionale non consente di definire la programmazione completa di tutti gli interventi necessari e, quindi, allo stato determina un'incertezza organizzativa ed operativa non più tollerabile;

impegna il Governo:

a prevedere che nella prossima finanziaria per l'anno 2007 siano stanziati le risorse ulteriormente necessarie alla realizzazione degli interventi infrastrutturali per lo svolgimento dei giochi del Mediterraneo del 2009 nella regione Abruzzo ed in particolare per le infrastrutture necessarie a servire il Villaggio Mediterraneo dei Giochi.

0/741/18/5^a

LEGNINI, ANGIUS

La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 223 del 2006, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» (A.S. 741);

considerato che,

le imprese del comparto elettronico ubicate nelle province di L'Aquila e di Chieti, versano in uno stato di crisi industriale di difficile soluzione, alcune delle quali sfociate in procedure concorsuali;

tale situazione ha provocato e rischia di provocare il licenziamento di diverse migliaia di lavoratori impiegati in tali aziende, con evidenti ricadute negative sull'intera economia della regione Abruzzo, considerando anche la concentrazione di tali crisi occupazionali nelle città e comprensori di L'Aquila. Avezzano, Sulmona e Chieti;

con l'articolo 11, comma 8, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con la legge finanziaria per l'anno 2006, sono stati previsti interventi per la deindustrializzazione per analoghe situazioni in alcune realtà industriali sia del Nord che del Sud del Paese;

impegna il Governo:

a prevedere che nella prossima finanziaria per l'anno 2007 siano inserite apposite misure per il rilancio competitivo e la salvaguardia dei lavoratori del comparto elettronico nelle province di L'Aquila e di Chieti, analogamente a quanto già disposto con i provvedimenti normativi sopra richiamati.

0/741/19/5^a

LUSI, TECCE

La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,

in relazione alle società di cui all'articolo 13 del presente decreto-legge, al fine di salvaguardare la trasparenza delle spettanze dei lavoratori,

impegna il Governo

a stabilire, con decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla conversione del presente decreto-legge e sentite le associazioni di categoria, i contenuti dei prospetti paga, comunque denominati. Nei cedolini paga devono essere indicati tutti i dati relativi all'attività del lavoratore, quali la data di assunzione, l'inquadramento, nonché gli scatti di anzianità. Deve altresì essere specificata la data della maturazione dello scatto successivo, le ferie godute e da godere, la banca ore (Rol), la documentazione delle presenze, i totali imponibili progressivi dell'anno

agli effetti previdenziali e fiscali, il Trattamento di fine rapporto maturato ed ogni altra indicazione ritenuta necessaria al fine della chiarezza e trasparenza del cedolino medesimo.

0/741/20/5^a

BARBOLINI, LEGNINI

La 5^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,

impegna il Governo:

a) a precisare che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere conferite, oltre che ai dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, anche ai dipendenti di società partecipate dai comuni aventi ad oggetto la gestione del trasporto pubblico, della viabilità e della sosta;

b) fermo quanto disposto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ad interpretare il comma 133 del medesimo articolo 17 della legge n. 127 del 1997, nel senso che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta attribuite ai soggetti di cui al punto *a)* non devono intendersi limitate alle aree oggetto di concessione, ma devono ritenersi estese a tutte le aree pubbliche e le strade ricomprese nel territorio comunale.

0/741/27/5^a

LEGNINI

La 5^a Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,

invita il Governo:

ad adottare le misure necessarie affinché il pagamento dei compensi dei giudici di pace e dei magistrati onorari avvenga con celerità e puntualità.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 20 luglio 2006

13^a Seduta

Presidenza del Presidente

TREU

Interviene il ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TREU fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per il seguito dell'audizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che, in via sperimentale, la pubblicità della seduta verrà altresì assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Riprende il dibattito sulle comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sospeso nella seduta di giovedì 6 luglio.

Intervengono nel dibattito il senatore TIBALDI (*IU-Verdi-Com*) e il presidente TREU.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dà la parola al Ministro per la replica.

Replica quindi agli intervenuti il ministro DAMIANO.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la sollecitudine con la quale ha accolto l'invito della Commissione e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 20 luglio 2006

10^a Seduta*Presidenza del Presidente***MARINO***Interviene il ministro della salute Livia Turco.**La seduta inizia alle ore 14,05.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente MARINO avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per l'audizione il seguito delle comunicazioni del Ministro della salute, all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte altresì che, in via sperimentale, la pubblicità della seduta verrà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE**Seguito delle comunicazioni del Ministro della salute sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Riprende la procedura informativa sospesa nella seduta del 6 luglio scorso.

Interviene il senatore BODINI (Ulivo).

Dopo un breve intervento del presidente MARINO, prendono successivamente la parola i senatori EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*), PERRIN (*Aut*), CAFORIO (*Misto-IdV*), CURSI (*AN*) e SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*).

Segue la replica del ministro TURCO.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 20 luglio 2006

10^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SODANO

Intervengono il capo del Dipartimento della Protezione Civile Bertolaso, il vice ministro delle infrastrutture Capodicasa e il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio ed il mare Dettori.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SODANO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che, in via sperimentale, la pubblicità della odierna audizione verrà altresì assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'attività della protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese: audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Il presidente SODANO, dopo aver ringraziato il Capo del Dipartimento della Protezione civile, dottor Bertolaso, per aver accolto l'invito della Commissione, illustra le tematiche e gli obiettivi dell'indagine conoscitiva che prende avvio con l'odierna seduta.

Interviene il capo del dipartimento della Protezione civile BERTOLASO che si sofferma sulle competenze e la struttura organizzativa del Dipartimento, sui rapporti con le istituzioni centrali, le Regioni e gli Enti locali.

Dopo aver segnalato alcune problematiche poste dalla forte decurtazione delle risorse finanziarie di cui dispone il Dipartimento della Protezione civile, illustra le principali attività svolte dallo stesso Dipartimento, con riferimento ad alcune recenti situazioni emergenziali.

Prendono quindi la parola per svolgere considerazioni e porre quesiti il presidente SODANO ed i senatori PIGLIONICA (*Ulivo*), FERRANTE (*Ulivo*), IOVENE (*Ulivo*), RONCHI (*Ulivo*), DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*), BRUNO (*Ulivo*) e LIOTTA (*RC-SE*).

Il dottor BERTOLASO risponde ai senatori intervenuti.

Il presidente SODANO, dopo aver ringraziato il dottor Bertolaso ed aver svolto alcune brevi considerazioni conclusive, dichiara chiusa l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

AFFARE ASSEGNATO

Costi e benefici ambientali dei grandi interventi pubblici

(Esame. Approvazione di proposta di risoluzione)

Il senatore RONCHI (*Ulivo*) illustra la proposta di risoluzione n.1 – pubblicata in allegato al resoconto dell'odierna seduta – che prende spunto dal recente orientamento assunto dal comune di Venezia che ha espresso osservazioni e critiche sulla grande opera denominata MOSE. In particolare, il Consiglio comunale di Venezia prospetta una revisione e verifica progettuale degli interventi alle bocche di porto, configurando, tra l'altro, la riduzione delle loro sezioni, con possibilità di regolare la chiusura parziale solo verso le acque alte eccezionali. L'intervento, così configurato, permetterebbe di ridurre l'impatto ambientale ed economico della menzionata opera, ed avrebbe riflessi positivi anche sul traffico portuale.

Alla luce di tali argomentazioni, con la proposta di risoluzione in esame si invita il Governo ad avviare una verifica tecnica delle proposte di revisione progettuale degli interventi alle bocche di porto, a sospendere i lavori per il tempo necessario a tale verifica tecnica, e a procedere ad un esame dei finanziamenti.

Invita infine le forze politiche di opposizione a non assumere una posizione pregiudizialmente contraria a tale iniziativa che si pone la finalità di un pieno coinvolgimento della comunità locale, nonché del superamento delle difficoltà finanziarie.

Si apre la discussione.

Il senatore MUGNAI (AN) pur non esprimendo alcuna pregiudiziale posizione di chiusura nei confronti della proposta di risoluzione illustrata dal senatore Ronchi, preannuncia il voto contrario della propria parte politica, soffermandosi sulle caratteristiche e sullo stato di avanzamento dei lavori della grande opera denominata MOSE. Come noto, attraverso tale opera, si intende realizzare un sistema di dighe mobili per proteggere Venezia dalle acque alte eccezionali. Dopo venti anni di sperimentazione, tale opera è stata avviata nel 2003 ed i lavori sono in fase di avanzamento. Pertanto, prospettare una sospensione degli interventi – sospensione che rischia di essere *sine die* a fronte di mere ipotesi progettuali – comprometterebbe l'attuale quadro delle risorse finanziarie disponibili, senza trascurare poi l'impatto negativo che avrebbe anche sui lavoratori impiegati nella realizzazione di questa opera.

Peraltro il Comune di Venezia non ha mai espresso serie obiezioni nei riguardi del completamento di tale opera; nel 1999, l'allora sindaco di Venezia Cacciari incaricò alcuni esperti di svolgere uno studio sull'impatto ambientale del MOSE, al termine del quale tale opera fu ritenuta flessibile, robusta ed efficace. A tale riguardo si ricorda che la valutazione di impatto ambientale negativa, svolta quando era Ministro dell'ambiente il senatore Ronchi, fu sottoposta ad un ricorso davanti ai giudici amministrativi che segnalavano carenze e contraddizioni nel procedimento. Per effetto delle motivazioni esposte, pertanto, non sussistono i presupposti per bloccare un'opera già largamente finanziata ed in parte realizzata, sottoposta ai richiesti processi valutativi e certamente non osteggiata dagli enti locali coinvolti.

Il senatore LIBÈ (UDC) si associa alle valutazioni fornite dal senatore Mugnai e ritiene utile comprendere se il Comune di Venezia ha chiesto verifiche o proposte di revisione che permetterebbero di non arrestare lo stato dei lavori.

Il presidente SODANO dichiara chiusa la discussione.

Il senatore RONCHI (Ulivo) ribadisce che l'iniziativa assunta dal Comune di Venezia non intende arrestare gli interventi di regolazione delle maree, ma prospetta in modo utile revisioni progettuali e verifiche sulla realizzazione del MOSE. Fa presente quindi al senatore Mugnai che sul decreto di valutazione di impatto ambientale da lui segnalato pende un procedimento presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale non ha condiviso le argomentazioni dei giudici amministrativi.

Il presidente SODANO fa presente che il vice ministro per le Infrastrutture Capodicasa – che ha dovuto andar via per altri impegni istituzionali – lo ha pregato di informare la Commissione che ha preso visione della proposta di risoluzione, sulla quale, per nome del Governo, ha formulato un avviso favorevole.

Il sottosegretario DETTORI, condividendo l'analisi e le valutazioni svolte dal senatore Ronchi, esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 1 che ha il merito di intervenire su una problematica così rilevante che investe il Comune di Venezia. Le osservazioni e le proposte di revisione che si prospettano si legano necessariamente alla situazione di difficoltà relativa anche alle risorse finanziarie disponibili per realizzare un intervento così complesso. Inoltre, ritiene che la sospensione dei lavori dovrebbe essere del tutto limitata allo svolgimento degli accertamenti tecnici richiesti, nella consapevolezza che è nell'interesse del Paese, oltre che di Venezia, prevedere progetti che siano effettivamente all'altezza di un patrimonio ambientale e naturalistico così significativo.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di risoluzione n.1.

La seduta termina alle ore 10,05.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE APPROVATA A CONCLUSIONE DELL'AFFARE ASSEGNATO

1.

RONCHI, FERRANTE, DE PETRIS, CONFALONIERI, BELLINI, BRUNO, MOLINARI,
FAZIO, SODANO, PIGLIONICA

La 13^a Commissione permanente del Senato della Repubblica,
premessò che:

la salvaguardia di Venezia e della sua laguna rappresenta un rilevante interesse nazionale che va conseguito con il pieno coinvolgimento della comunità locale;

l'amministrazione comunale di Venezia, attraverso il suo sindaco ed il Consiglio comunale, ha avanzato una serie di valutazioni e proposte volte all'aggiornamento dei programmi e degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, esprimendo, in particolare, osservazioni critiche e preoccupazione sulla grande opera denominata MOSE e sul pesante impatto che i lavori in corso stanno provocando sul territorio, prospettando una revisione-verifica progettuale degli interventi alle bocche di porto al fine di sperimentare una regolazione dei flussi di marea per la difesa dei centri urbani dalle acque alte, più semplice, più stabile, economicamente meno onerosa ed a minore impatto ambientale, rispettando i principi di gradualità e reversibilità e per consentire una diversificata funzione portuale per le tre bocche di porto, configurando la riduzione delle loro sezioni, con possibilità di chiusura parziale con strutture removibili stagionali e chiusura totale solo verso le acque alte eccezionali, riducendo gli impatti ambientali ed anche la penalizzazione del traffico portuale nelle varie fasi realizzative;

invita il Governo

nella riunione del Comitato misto *ex* articolo 4 della legge n. 798 del 1984 dedicata all'aggiornamento dei temi della salvaguardia di Venezia e della sua laguna a:

a) ad avviare una verifica tecnica delle proposte di revisione progettuale degli interventi alle bocche di porto, avanzate dal Comune di Venezia, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori in corso;

b) sospendere temporaneamente, per il tempo strettamente necessario alla citata verifica tecnica, quei lavori che risultassero non coerenti o incompatibili con le proposte di revisione progettuale;

c) procedere ad una verifica dei finanziamenti, del loro stanziamento e della loro ripartizione, in modo che non pregiudichino le possibilità di adeguarsi agli esiti della verifica tecnica delle proposte di revisione progettuale.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Venerdì 21 luglio 2006, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (741).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica (DPEF) per gli anni 2007-2011 ed in allegato la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, predisposta dal Ministero dello sviluppo economico (*Doc. LVII, n. 1*).
-

